


ANTARES INDUSTRIALE SRL

Soluzioni Industriali

Spett.le
Azienda Agricola
CORNAROLO SRL
Via Cornarolo, 4
04010 Sonnino (LATINA)



Spett.le
COMUNE di SONNINO
U.T.C. Settore Edilizio
Piazza Garibaldi
04010 Sonnino (LATINA)

Oggetto: richiesta documentazione.

Dovendo la scrivente società concludere un contratto di appalto con la società a cui si scrive,

chiede

il rilascio di copia della concessione edilizia n. 1503/94 e successive proroghe con tutta la documentazione utile a certificare la legittimità della stessa.

Ringraziando per la gentile collaborazione, distinti saluti.

Sonnino, li 02 OTT 2006

 **ANTARES INDUSTRIALE S.R.L.**
Carli
L'AMMINISTRATORE

AFIORI Torre 5 "Gigli" - Scala A 04100 Latina (LT) - Tel. 0773.663187
DIREZIONE GENERALE e STABILIMENTO: Loc. Froiera via Argine Fiume Amaseno 04010 Sonnino (LT) - P. IVA 02072810597
E-mail antaresindustrialesrl@virgilio.it www.antaresindustriale.it
Cap. Soc. euro 2.000.000,00 int. vers. Ris. Legale euro 1.752.160,89 int. vers.

INDUSTRIA MATERIALI CALCAREI - IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE E RICICLAGGI DI INERTI

COPIA

ALLEGATO 7

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRETURA CIRCONDARIALE DI LATINA

Via Don Minzoni, 9 - 04100 LATINA

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Procedimento n° : 7189 / R / 95

Indagato : CETRONE Alfredo

Ipotesi di reato : Violazione legge urbanistica



Geom. Andrea Ciaramaglia - Via Indipendenza, vc. VII, n° 30 - 04024 Cieta - LATINA
Tel. 0771 / 466426 - Albo dei Geometri - Collegio Provinciale di Latina n° 1734

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRETURA CIRCONDARIALE DI LATINA

Via Don Minzoni, 9 - 04100 LATINA



Procedimento n° 7189/R/95 nei confronti del signor :

CETRONE Alfredo, nato a (LT) il 05/01/68 e residente a Sonnino (LT) - Via C/da Cornarolo,

Legale rappresentante dell' Azienda Agricola Cornarolo s.r.l. .

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Il sottoscritto Andrea Ciaramaglia, nato a Roma il 30/11/65 e residente in Gaeta (LT) con Studio Tecnico in Via Indipendenza, vc. VII, n° 30, iscritto all' Albo dei Geometri del Collegio Provinciale di Latina al p° 1734 ed all' Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Latina:

- ◆ **NOMINATO C.T.U.** per il procedimento di cui sopra con riferimento d'incarico 01/09/95;
- ◆ **RICEVUTI** i quesiti il 01/09/95 con termine al giorno 01/11/95 per il deposito della relazione peritale;
- ◆ **CHIESTA** una proroga di gg. 70 (settanta) per il deposito della relazione peritale ;
- ◆ **ESAMINATI** gli atti e documenti del fascicolo ;
- ◆ **EFFETTUATO** il sopralluogo per rilievo dei luoghi e verifiche della consistenza delle opere alla presenza del M.lio Simone Pasquale (Comandante della Stazione del C.F.S. di Priverno) ;
- ◆ **CONSULTATO** per chiarimenti il M.lio Salsillo Rocco della Stazione del C.F.S. di Priverno ;
- ◆ **EFFETTUATO** sopralluogo presso la Stazione del C.F.S. di Priverno al fine di reperire materiale utile alla redazione della presente ;
- ◆ **SOTTOPONE** oggi 31/01/96 la presente relazione di consulenza tecnica d'ufficio .

CONCLUSIONI:

Sulla base degli atti processuali, dagli accertamenti eseguiti e dalle motivazioni espresse, si ritiene, in risposta ai quesiti esposti:

- A) Non sono ravvisabili abusivismi edilizi o altri illeciti di natura penale imputabili all'indagato ;
 - B) Non è ravvisabile violazione di vincolo ambientale in quanto detto vincolo non è ascrivibile alla zona oggetto dell'intervento .
-





G.B.

N. 99/96 R.N.R.

N. 2/97

REG. SENT.

N. 1271/96 R.G. G.I.P.

data dep.

20 GEN. 1997

data irrev.

TRIBUNALE DI LATINA

UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDENZA PRELIMINARE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Imanzi al Giudice dr. Mario Gentile

a seguito di

udienza preliminare del 10/1/97

con l'intervento del

Pubblico Ministero dr. Allotta

è stata emessa la seguente

SENTENZA

nei confronti di

1) GRENGA Antonio n.Sonnino (LT) 15/10/53 ivi res.te Via Capi

tano Pellegrini I° trav.dx 25

- LIBERO PRESENTE -

2) MIGLIORI Roberto n.Sonnino (LT) 14/8/53 ivi res.te Contrada

Frasso 22

LIBERO PRESENTE

~~XXXXXXXXXXXX~~

3) CETRONE Alfredo n.Terracina 5/1/68 e res.te Sonnino, C.da

Cornarolo 4

- LIBERO ASSENTE -

IMPUTAZI

del reato p. e p. dagli artt.110 - 323 cpv C.P., perchè il

Migliori n.q. di Sindaco, il Grenga n.q. di assessore alle

attività sportive, agricoltura e sport del Comune di Sonnino

rilasciando al Cetrone la concessione edilizia n.1503 del

5/11/1994 relativa alla realizzazione di una residenza per

anziani con annessi villini ed altro (sup.sq.110.000 circa

APPELLO ROMA
PERMILITO 12
13
IL PULSANANO
CANCELLERIA

VISTO: 13/3/1997
IL SOSTITUTO P.M. ROBERTO GENTILE
(Dr. Roberto GENTILE)

vol. oltre 20.000 mc) illegittima per i seguenti motivi:

- 1) mancata stipula della convenzione sullo scoppio degli oneri concessori in presenza di delib. di c.c. di approvazione di bozza di convenzione successivamente annullata dal CORECO e di conteggi non definitivi;
- 2) mancanza di H.O. ai fini del vincolo idrologico in presenza di parere NON FAVOREVOLE del Corpo Forestale dello stato
- 3) violazione della L.426/89 per essere stata la zona interessata da incendio nel 1985 e 1994 abusavano del proprio ufficio al fine di procurare al Cetrone - concorrente nel reato - un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nella realizzazione di opere abusive

In Sonnino il 5/11/1994

Fatto

A seguito di richiesta di aiuto e giudizio, veniva fissata la sedienza preliminare nei confronti di Sergio Antonio, Tighiari Roberto, Cesare Alfredo, in ordine al merito loro esatto in aula. Nella sedienza del 10/11/97, le parti hanno concluso come da verbale.

Diritto

vale' esame degli atti, in particolare la relazione del C. all. mg Giuseppe Serrani, risulta che gli imputati hanno parte in esame le condotte materiali loro ^{in aula} contestate (all'uso si precisa che l'ampio articolazione del capo di imputazione, consente di non aprire i fatti in univocità).

Ormai permesso sui termini essenziali della vicenda in esame; il giudice - tenuto conto della natura e dimensione e - finalità delle opere edili in questione; della

complesso ed è

disciplina sostanziale che regola
la materia e la zona in esame; disciplina
di prassi vivace interpretazione -
allineo che le violazioni di legge
accettate da C. all. non sono macroscopiche,
per cui non ricorre lo suramento /
stranamento di potere, ossia
quel vizio di legittimità che rende
l'atto o la condotta del p. u. del
tutto avulsa dal paradigma legale-
normativo che la disciplina.

Nella condotta degli imputati,
pertanto, esula l'elemento
oggettivo di cui all'art. 323 Cf.

P. O. J.

Verbo l'art. 425 Cf.

Dichiaro di non luogo a procedere
nei confronti di Giorgio Antonino, Theodor
Robert, e Citroni Alfredo, in ordine al
reato come loro ascritto perché il fatto
non costituisce reato.

Il Giudice

Mario Genile

Valenza 10/1/97

Genio Genile

È STATA PROPOSTA IMPUGNAZIONE

Il Collaboratore di Cancelleria
... COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Dott.ssa Mariadonna Lepore

TRIBUNALE DI LATINA
Depositato in Cancelleria
oggi 20 GEN. 1997
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Dott.ssa Mariadonna Lepore

47-5-97



CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17/03/2008 (CC 23/01/2008), Sentenza n. 11769

URBANISTICA E EDILIZIA - CAVE - Attività di cava abusiva - Sequestro mezzi meccanici - C.d. *periculum in mora* - Art. 321, c. 1°, c.p.p. - Fattispecie. Il "*periculum in mora*" che, ai sensi dell'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati (Cass. Sez. 4^a, 10/02/2004, n. 5302, Sgherri ed altro; Sez. 5^a, 27/06/2000, n. 2899, PM/Strazzari ed altro). Nella fattispecie, relativa al sequestro di mezzi meccanici per l'effettuazione di lavori relativi ad una cava, è stata ritenuta l'insussistenza del "*periculum*" a fronte del già disposto sequestro dell'area oggetto dell'attività abusiva. Pres. De Maio, Est. Grillo, Ric. Trulli. **CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17/03/2008 (CC 23/01/2008), Sentenza n. 11769**

www.AmbienteDiritto.it

UDIENZA DEL del 23/01/2008
Camera di consiglio
SENTENZA N. 124
REG. GENERALE N. 37536/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente
Dott. MANCINI Franco - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TRULLI ALESSIA, nata a Terracina il 16/12/1972;

avverso l'ordinanza del 24-29/9/2007 pronunciata dal Tribunale del riesame di Latina.

- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe, con le quali chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese;
- sentito il difensore, avv. Archidiacono R., che insiste per l'accoglimento dello stesso.

la Corte osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

- Il 27/7/2007 il Procuratore della Repubblica di Latina disponeva il sequestro preventivo d'urgenza di un'area in agro di Sonnino (in catasto: fg. 49, mapp. 13, 66, 65, 6 e 15), oltre che "dei mezzi e degli impianti ivi esistenti", chiedendone al competente G.I.P. la convalida, in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) e art. 323 c.p., nonché l'emissione del decreto previsto dall'art. 321 c.p.p., comma 1.

- Con provvedimento 31/7/2007, il G.I.P. presso il Tribunale di Latina convalidava l'operato sequestro e disponeva la richiesta misura cautelare, ritenendone sussistere i presupposti. - Di tale provvedimento chiedevano il riesame con distinti atti:

1) Cetrone Gina, legale rappresentante della "Azienda Agricola Cornarolo s.r.l." proprietaria dell'area e titolare di concessione edilizia per ivi realizzare una residenza per anziani;

2) Trulli Alessia, legale rappresentante della "Antares Industriale s.r.l." poi "Antares Group s.p.a.", proprietaria dei mezzi e degli impianti che si trovavano sulla stessa al momento del sequestro.

- Il Tribunale di Latina, con l'ordinanza indicata in premessa, rigettava entrambe le richieste, ravvisando la sussistenza sia del *fumus* dei reati ipotizzati, in quanto era in atto una vera e propria cava abusiva, quindi un'attività estrattiva non autorizzata senza che vi fosse la minima traccia dell'opera assentita, sia del *periculum*, protraendosi la detta abusiva attività da oltre 12 anni, nonostante i reiterati interventi e divieti dell'Autorità giudiziaria.

- Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre per cassazione la sola Trulli, deducendo - con un unico motivo - la violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 1, per insussistenza del *periculum* in mora. Secondo la ricorrente, infatti, una volta mantenuto il sequestro dell'area, è esclusa ogni possibilità anche eventuale di proseguire l'attività di cava, e quindi il pericolo che 1 mezzi e gli impianti sequestrati (escavatori, pala meccanica, container, pesa per automezzi, impianto di frantumazione mobile) "possano assumere quel carattere strumentale rispetto alla protrazione delle conseguenze dei reati contestati". Peraltro la ditta Antares è intervenuta nella vicenda de qua solo alla fine del 2006, a seguito di contratto d'appalto stipulato con l'Azienda Cornarolo, avente ad oggetto lo spianamento e la livellatura dell'area poi sequestrata, quindi è estranea all'attività estrattiva precedente.
- All'odierna udienza camerale, il P.G. e la difesa concludono come sopra riportato.

Il ricorso merita accoglimento.

Come si è detto, la misura cautelare confermata dal Tribunale del riesame di Latina non ha formato oggetto di ricorso da parte della Azienda Agricola Cornarolo, proprietaria dell'area, per cui questa rimane sotto sequestro e dunque nessun intervento o attività è consentito esercitarvi. È in discussione soltanto il mantenimento della misura sui mezzi (macchine operatrici, pesa, container, ecc.) e sull'impianto di frantumazione inerti, sequestrati alla ditta Antares, che tuttavia in sede di legittimità non contesta la sussistenza del *fumus* dei reati ipotizzati dall'accusa, ma esclusivamente il permanere delle "esigenze cautelari". Al proposito si richiama il principio di diritto univocamente affermato da questa Corte (tra altre: Cass. Sez. 4^a, 10 febbraio 2004, n. 5302, Sgherri ed altro; Sez. 5^a, 27 giugno 2000, n. 2899, PM/Strazzari ed altro) e richiamato dalla difesa circa il *periculum in mora* che - ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1 - legittima il sequestro preventivo: "deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati: la legge ha inteso, infatti, contenere il sacrificio dei diritti dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione del processo penale".

Alla luce di tale pacifico insegnamento ci si deve, quindi, chiedere se il mantenimento del vincolo cautelare sui mezzi meccanici e l'impianto della ditta Antares sia in qualche misura funzionale ad impedire la commissione di altri reati o la protrazione degli effetti di quelli ipotizzati nella fattispecie in esame; ovvero, invertendo i termini della questione, se il dissequestro e la restituzione di quanto vincolato possa incidere negativamente sulla situazione *de qua*, facilitando in qualche modo la perpetrazione dello stesso o di altri reati o la protrazione delle loro conseguenze. Ebbene la risposta è certamente quella della assoluta influenza del mantenimento del vincolo cautelare sui beni della ditta Antares, giacché, restando sequestrata l'area oggetto dell'abusiva attività estrattiva, rimane inibita ogni iniziativa tendente a qualsiasi utilizzazione di essa. Paradossalmente l'allontanamento dal sito di tutta l'attrezzatura in sequestro, indispensabile per l'esercizio di attività estrattiva, rende ancora più remota la possibilità di riprendere la coltivazione della cava.

Le considerazioni che precedono tengono conto evidentemente della natura del sequestro preventivo e dell'esigenza, sopra ricordata, di limitare al minimo indispensabile il sacrificio dei diritti dei cittadini; certo, se vi fossero altre esigenze, ad esempio di ordine probatorio, il sistema prevede specifici rimedi ed il P.M. precedente potrebbe farvi ricorso.

Va dunque accolto il gravame.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo 31/7/2007, limitatamente a tutti i mezzi meccanici e impianti di proprietà della ditta Antares, dei quali ordina la restituzione agli aventi diritto; manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2008

Vedi altre: **SENTENZE PER ESTESO**

Ritorna alle **MASSIME** della sentenza - Approfondisci con altre massime: **GIURISPRUDENZA** - Ricerca in: **LEGISLAZIONE** - Ricerca in: **DOTTRINA**

www.AmbienteDiritto.it

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © -
AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Collegio penale**

Presidente dott.ssa Lucia Aielli est.

Giudice dott. ssa Valentina Valentini

Giudice dott.ssa Mara Mattioli

All' udienza del 29/4/2011 con l'intervento del P.M. dott. Raffaella Falcione ha pronunciato, con lettura del dispositivo e successivo deposito della motivazione in cancelleria la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

Cetrone Alfredo nato a Terracina il 5/1/1968,
res.te in Sonnino, via Cornarolo n.4

- contumace-

difeso dall'avv. Renato Giugliano di fiducia
presente

Cetrone Gina nata a Terracina il 2/5/1971 dom.ta
in Priverno, via Marittima II, n. 132

- contumace-

difesa dall'avv. L. Magnarelli di fiducia- presente

Sellacci Francesco nato a Terracina il 3/10/1959,
res.te a Latina , Corso Italia n. 20;

- contumace-

Difeso avv. G. Napoleone d'ufficio sostituito ex art.
97 c. IV avv. R. Giugliano

-presente-

Trulli Alessia nata a Terracina il 16/12/1972 , res.te
Sonnino-contrada Vallerotta n. 13 -contumace-
Difesa avv. R. Archidiacono , sostituito con delega
avv. S. Siciliano

- presente-

Dei Giudici Antonio nato a Sonnino il 26/1/1950,
ivi res.te in Contrada Vallerotta n. 13

N. 522/11 Sent.

N. 677/07 R.G.N.R.

N. 399/10 R.G. TRIB.

Depositata in Cancelleria

il 18-05-2011

Il Cancelliere

Raffino

APPELLO / RICORSO

Proposto da _____

il _____

Il Cancelliere

La sentenza è divenuta irrevocabile

Il Cancelliere

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Camp. Pen.

Compilata scheda il

Il Cancelliere

Trasmesso estratto al _____

il _____

Il Cancelliere

contumace

difeso dall'avv. Gaetano Marino – presente-

Imputati

A) per il reato p. e p. dagli artt. 81 e 110 c.p., 44 lett. a) e c) d.p.r. 380/101 perché in concorso tra loro, in zona sottoposta a vincolo di uso civico Cetrone Alfredo e Cetrone Gina n.q. di amministratori dell'azienda agricola Cornarolo, Sellacci Francesco quale direttore dei lavori, Trulli Alessia n.q. di amministratore della Antares Industriale s.r.l., esecutrice dei lavori, Dei Giudici Antonio, quale responsabile dell'UTC del Comune di Sonnino, e firmatario di proroghe illegittime ed illecite della concessione edilizia n. 1503 del 5/11/1994, realizzavano in totale difformità rispetto al citato titolo permissivo, in luogo di un centro per anziani con annessi ristorante, chiesa, villini per alloggio, una cava, sopra un'area distinta al foglio 49 mappali 13,66,65,6,15 5, comportante la definitiva ed irreversibile compromissione di una parte dell'intera collina, cava in contrasto comunque con gli strumenti urbanistici, nonché una pesa con base in cemento delle dimensioni di mt. 12x2 con due rampe in cemento di mt. 4 x 2 cadauno ed un container su base in calcestruzzo delle dimensioni di mt. 8 x 4 n.

In Sonnino a tutt'oggi.

B) per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 323 c.p., perché nella qualità di cui sopra mediante il rilascio di plurime proroghe alla concessione edilizia di cui al capo che precede, intervallate da provvedimenti di annullamento del citato atto amministrativo, materialmente rilasciato da Dei Giudici Antonio, benché lo stesso fosse a conoscenza dell'intervento dell'ispettore di Polizia mineraria della Regione Lazio del 2/2/2004, con il quale veniva evidenziato il reale intervento del privato di realizzare in luogo del centro anziani, una cava di materiale calcareo, procuravano intenzionalmente ai titolari dell'azienda Agricola Cornarolo: Cetrone Alfredo e Cetrone Gina e dell'Antares Industriale s.r.l., un ingiusto profitto patrimoniale con altrui danno.

In Sonnino a tutt'oggi.

All'udienza del 29/4/2011, le parti concludevano come da separato verbale.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 5/11/2009 il GUP del Tribunale di Latina disponeva il rinvio a giudizio di Cetrone Alfredo, Cetrone Gina, Sellacci Francesco, Trulli Alessia e Dei Giudici Antonio per i reati di abuso edilizio e abuso d'ufficio descritti in epigrafe. All'udienza del 26/2/2010, dichiarata la contumacia di alcuni imputati, il processo veniva rinviato per rinnovare le notifiche nei confronti di Sellacci e Dei Giudici, alla successiva udienza veniva disposto un ulteriore rinvio per omessa notifica, all'udienza del 7/1/2011, il processo veniva rinviato a causa della diversa composizione del Collegio giudicante, all'udienza del 29/4/2011, la causa veniva discussa e definita, in via preliminare, con sentenza di non doversi procedere, sulla base di alcune questioni di natura procedurale sollevate dalle difese.

Viene contestato agli imputati di avere concorso alla realizzazione, ciascuno nelle rispettive qualità, in Sonnino, su di un'area distinta al fg. 49 mappali 13,65,66,6,15, in totale difformità rispetto alla concessione edilizia n. 1503 del 5/11/1994, sulla base di illegittime proroghe rilasciate da Dei Giudici Antonio, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sonnino, in luogo di un centro per anziani, di una cava, una pesa con base in cemento ed un container in calcestruzzo di mt. 8 x 4.

In via preliminare all'odierna udienza le difese di Dei Giudici Antonio e Cetrone Alfredo, hanno eccepito che l'oggetto dell'odierno processo riguarda una condotta già valutata dal GIP e definita con provvedimento di archiviazione, rispetto alla quale le ulteriori indagini potevano essere svolte e portare ad una nuova e diversa pronuncia, solo previa riapertura delle indagini stesse ex art. 414 c.p.p. (cfr. documenti allegati a sostegno della dedotta argomentazione).

La questione è fondata. Con riguardo all'illegittimità della condotta degli imputati protratta nel tempo, consumata "fino ad oggi" e concretizzatasi nella realizzazione di una vera e propria cava, non sostenuta da titolo abilitativo, è intervenuto il provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Latina in

data 14/12/2004, in esso viene apprezzata la generale condotta degli imputati, consistente nella realizzazione di una serie di interventi edilizi difformi, rispetto all'originaria concessione edilizia (n. 1503/94) : art. 20 lett. a) L. 47/85 e 323 c.p., avente ad oggetto la realizzazione di un centro anziani , il GIP esclude la fondatezza della notizia di reato anche in ragione della precedente archiviazione (del 10/10/1995) e basa il suo convincimento sulla CT del P.M..

A tal proposito occorre precisare che il " giudicato" formatosi sul punto (per il valore di res judicata del provv. di archiviazione: Cass. Sez. Unite 34665/05) riguarda tutti gli interventi edilizi "abusivamente" posti in essere dagli imputati, rispetto all'originaria concessione n. 1503/94, a nulla rilevando che vi sia stata nel corso del tempo un'attività frazionata. Ciò che interessa sotto il profilo penale, è l'assunta reiterata violazione dell'originario provvedimento autorizzativo, già valutata in termini di infondatezza della notizia di reato, con il provvedimento definitivo del GIP del 20/12/2004. Va precisato che la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata sul punto ed ha riconosciuto l'efficacia preclusiva all'ordinanza di archiviazione e alla sentenza di non luogo a procedere, emessi in relazione al medesimo fatto ed alla medesima persona; la giurisprudenza ha altresì affermato che l'effetto preclusivo, cui fa da contraltare l'impromovibilità/improcedibilità dell'azione penale, è collegato alla mancanza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. la cui mancanza impone al giudice del dibattimento, l'immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. (Cass. Sez. I 30 aprile 2009 , n. 20007). Nel caso in esame allora, stante l'identità e unitarietà del fatto, collegato alla realizzazione di una serie di interventi edilizi abusivi, violativi dell'originaria concessione (per la valutazione dell'illecito in termini unitari : Cass. Pen. Sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1376; Sez. III, 9 maggio 2008, n. 18899), il P.M. avrebbe dovuto, in presenza di un provvedimento di archiviazione, evidenziare elementi nuovi dai quali far discendere la richiesta di riapertura delle indagini da sottoporre al GIP .

In assenza di tali elementi non è dato procedere ad una ulteriore valutazione.

Solo per completezza di argomentazione deve osservarsi che l'eccezione relativa alla nullità del capo d'imputazione per violazione del diritto di difesa, dovuta alla mancata indicazione del tempo del commesso reato, non appare fondata poichè nel caso di specie è possibile, attraverso l'enunciazione degli elementi contenuti nel capo d'imputazione, addivenire ad una chiara e completa individuazione del fatto (Cass. Pen. Sez. I, 22 giugno 21996, n. 6275; Sez. VI 13 maggio 1999, n. 6044), esso deve ritenersi ancorato, in presenza della contestazione " a tutt'oggi" alla data della pronuncia di primo grado come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (Cass. Sez. III , 24 ottobre 2001, n. 38136 , Sez. Unite 2002,n. 17178), avuto riguardo ad una condotta violativa che si è protratta nel tempo ma non si discosta, nel suo contenuto essenziale (realizzazione di lavori in difformità rispetto all'originaria concessione), da quella oggetto di definizione mediante ordinanza di archiviazione, se non con riguardo alla successiva attività, questa tuttavia, come sopra illustrato, non può essere valutata in quanto la sua disamina si fonda su elementi oggetto di successive indagini, non autorizzate ex art. 414 c.p.p..

p.q.m.

visto l'art. 529 c.p.p.,


DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di Cetrone Alfredo , Cetrone Gina, Sellacci Francesco, Trulli Alessia, Dei Giudici Antonio perchè l'azione penale non doveva essere iniziata .

Riservati motivi in gg. 30.

Latina, 29/4/2011

Il Presidente est.



22599/2018

Sentenza n. 22599/2018
Cron. n. 2424/2018
Rep. n. 25096/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sedicesima (ex Terza) Sezione Civile

in funzione di

Sezione specializzata in materia d'impresa

così composto:

Dott. Giuseppe Di Salvo

presidente

Dott. Stefano Cardinali

giudice

Dott.ssa Clelia Buonocore

giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. **39329** del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno **2015**, e vertente

TRA

FALLIMENTO DELLA INDUSTRIALE PONTINA s.r.l. (già ANTARES INDUSTRIALE GROUP S.p.A.), con sede legale in Roma, al Largo Gonzaga del Vodice Generale n. 2 e sede operativa in Sonnino (C.F. 06042121001), in persona del Curatore e legale rappresentante p.t., Dott.ssa Raffaella Longobardi, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Montello n. 20, presso lo studio dell'Avv. Florangela Marano, con l'Avv. Domenico Trobia, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione.

Attore

E

TRULLI ALESSIA, nata a Terracina il 16.12.1972 (C.F. TRL LSS 72T56 L120N), elettivamente domiciliata in Latina, al Viale delle Medaglie d'Oro n. 8,

AK

presso lo studio dell'Avv. Cesare Cesaroni, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

IANNOTTA LUCIANO, nato a Terracina il 18.08.1971 (C.F. NNT LCN 71M18 L120Q), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Sistina n. 42, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Galoppi, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

FABRIZI SANTE, nato a Roma il 31.05.1963 (C.F. FBR SNT 63E31 H501Z), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Enrico Tazzoli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Gratteri, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

MICOZZI FABRIZIO, nato a Roma il 18.04.1969 (C.F. MCZ FRZ 69D18 H501W), elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Parioli n. 63, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lucchese, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

BALDELLI ANTONIO, nato a Roma il 12.04.1961 (C.f. BDL NTN 61D12 H501D), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Gregorio VII n. 466, presso lo studio dell'Avv. Claudio Pompei, che lo rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuti

NONCHE'

UNIPOLSAI S.p.A., con sede legale in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45 (C.F. e P. IVA 00818570012), in persona del Procuratore *ad negotia*, Dott. Daniele Guglielmetti, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cratilo di Atene n. 31, presso lo studio dell'Avv. Domenico Vizzone, che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Roma, al Viale Cesare Pavese n. 385, in persona del Procuratore speciale, Dott. Paolo Rozzi, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Antonio Dionisi n. 73, presso lo studio degli Avv.ti Mara Mandrè e Patrizia Gallo, che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa.

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. (già **CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.**), con sede legale in Milano, al Viale Certosa n. 222 (P. IVA 01677750158), in persona del Procuratore speciale Dr. Cristiano Andreoli, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'Avv. Fabio Alberici, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Terze chiamate in causa

CONCLUSIONI:

per il **Fallimento della Industriale Pontina s.r.l.**: "Voglia il Tribunale, previo accertamento *i*) della amministrazione/coamministrazione di fatto della società da parte di Iannotta Luciano; *ii*) della violazione, da parte degli amministratori, dei doveri di corretta gestione, per non aver posto in essere le attività di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. pur in presenza di una causa di scioglimento della società già alla fine dell'esercizio 2008 – con illegittima prosecuzione, in spregio al disposto dell'art. 2486 c.c., dell'attività di impresa – e per aver distratto il patrimonio sociale alienandolo a "società di comodo" senza corrispettivo o per un corrispettivo inadeguato; *iii*) della inosservanza, da parte dei sindaci, dei doveri di vigilanza derivanti dal mandato ricevuto e dall'art. 2406 c.c., condannare i convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento, in favore della Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l., dei danni conseguenti ai predetti addebiti, in misura pari al passivo fallimentare, allo stato ammontante ad euro **30.488.035,00**, ovvero nella diversa, maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite";

per **Trulli Alessia**: “Voglia il Tribunale, in via pregiudiziale in rito, accertata l'identità di azione civile e penale nonché il trasferimento dell'azione civile in sede penale e, dunque, la rinuncia agli atti del giudizio da parte della Curatela nei confronti di Trulli Alessia, dichiarare l'estinzione del procedimento ovvero disporre l'estromissione della medesima Trulli Alessia dallo stesso. In via preliminare in rito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.. In ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità e delle conseguenti pretese risarcitorie azionate dalla Curatela. In via gradata, disporre la sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Latina ed aventi ad oggetto le azioni revocatorie promosse dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l.. Nel merito, in via ulteriormente gradata, rigettare tutte le domande di parte attrice dacché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite”;

per **Iannotta Luciano**: “Voglia il Tribunale, *contrariis rejectis*, in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, alla data di notifica dell'atto di citazione, dell'azione di responsabilità promossa dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. e delle conseguenti pretese risarcitorie, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.. Nel merito, rigettare integralmente le domande formulate dalla Curatela attrice dacché infondate per le ragioni esposte in atti. Accertare e dichiarare la temerarietà della lite promossa dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. e, per l'effetto, condannare la Stessa al risarcimento dei danni, da liquidare in via equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”;

per **Fabrizi Sante**: “Piaccia al Tribunale, in via pregiudiziale, nel merito accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa dal Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. nei confronti di Fabrizio Sante. In via principale, nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla Curatela attrice dacché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la UnipolSai S.p.A. a manlevare e tenere indenne Fabrizio Sante

da quanto quest'Ultimo dovesse essere eventualmente tenuto a risarcire al Fallimento attore. In ogni caso, condannare la UnipolSai S.p.A. al pagamento, in favore di Fabrizi Sante, di tutte le somme da quest'Ultimo versate a titolo di spese legali relative e connesse al presente giudizio. Con vittoria di spese di lite”;

per **Micozzi Fabrizio**: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l.; b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per violazione del disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c.. Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità di Micozzi Fabrizio in ordine ai danni lamentati dalla Curatela attrice, per le ragioni esposte in atti, e, per l'effetto, rigettare integralmente le avverse domande dacché infondate in fatto ed in diritto. In via meramente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, accertata e dichiarata la validità ed efficacia della polizza assicurativa descritta in atti, condannare la Groupama Assicurazioni S.p.A. a manlevare e tenere indenne Micozzi Fabrizio da qualunque pretesa economica della Curatela eventualmente accolta. Con vittoria di spese di lite”;

per **Baldelli Antonio**: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l.. Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte attrice in quanto generica e, come tale, formulata in violazione del diritto di difesa del convenuto. Nel merito, in via principale accertata l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità di Baldelli Antonio, rigettare la domanda di parte attrice dacché infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande della Curatela attrice, condannare la Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.) a manlevare il convenuto Baldelli Antonio – nei limiti del massimale concordato – per quanto quest'Ultimo dovesse essere condannato a pagare in favore dell'attrice. Con vittoria di spese di lite”;

per la **UnipolSai S.p.A.**: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa dal Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. nei confronti, tra gli altri, di Fabrizi Sante, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via principale, rigettare tutte le domande di parte avversa, dacché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, determinare il risarcimento nella minor somma effettivamente dovuta, ponendola a carico degli effettivi responsabili, determinando le singole quote di responsabilità, rigettando la chiamata in causa spiegata da Fabrizi Sante nei confronti della UnipolSai S.p.A. attesa l'inoperatività della polizza - che esclude espressamente il rischio conseguente all'attività di sindaco - con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio. In via ancora più subordinata, limitare la garanzia tenendo conto della quota di responsabilità di pertinenza di Fabrizi Sante, con esclusione, quindi, di quella parte di responsabilità che dovesse ricadere sullo Stesso in virtù del vincolo di solidarietà, tenendo conto del massimale di polizza e degli scoperti contrattuali, in questo caso con compensazione di spese e competenze di causa”;

per la **Groupama Assicurazioni S.p.A.**: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale ed assorbente accertare e dichiarare la inoperatività della garanzia assicurativa invocata da Micozzi Fabrizio per i motivi esposti in atti, atteso il disposto contrattuale che disciplina gli eventuali comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato prima della sottoscrizione della polizza sostitutiva. Attesa l'evidenza documentale della suddetta eccezione, disporre l'immediata estromissione dal giudizio della Groupama Assicurazioni S.p.A.. In via subordinata e, comunque, pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'azione giudiziaria intrapresa dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. per i motivi tutti esposti in atti. Sempre in via subordinata e nel merito rigettare ogni pretesa avanzata dalla Curatela attrice nei confronti di Micozzi Fabrizio dacché inammissibile, improponibile, infondata e non provata, per i motivi esposti in atti. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e di rigetto

della eccezione pregiudiziale, stabilire l'obbligo di garanzia e manleva, in capo alla Groupama Assicurazioni S.p.A. nei limiti contrattuali innanzi esplicitamente indicati. Con vittoria di spese di lite”;

per la **Amissima Assicurazioni S.p.A.**: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, A) in via preliminare, per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, IV co., c.p.c., per totale omissione dell'oggetto della domanda di cui all'art. 163, III co., n. 4) c.p.c., con ogni conseguente pronuncia ed effetto anche in ordine alle spese di lite. B) Nel merito, rigettare qualsivoglia domanda da chiunque proposta nei confronti di Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.) per intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla Curatela attrice e, comunque, dacché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e non provata anche in ordine al *quantum debeatur* ed al nesso eziologico con l'evento per cui è causa. C) Sempre nel merito, rigettare qualsivoglia domanda da chiunque proposta nei confronti di Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.) per la inoperatività delle garanzie di polizza e, comunque, in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e non provata anche in ordine al *quantum debeatur* ed al nesso eziologico con l'evento per cui è causa. D) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, limitare il dovuto a titolo risarcitorio al danno effettivamente provato ed in nesso causale con la condotta professionale di Baldelli Antonio, nella misura eventualmente addebitabile a quest'Ultimo, rigettando ogni superiore e diversa pretesa, dacché infondata in fatto ed in diritto, e non provata anche in ordine al *quantum debeatur* ed al nesso eziologico con l'evento per cui è causa; limitare, in ogni caso, l'indennizzo che dovesse ritenersi dovuto dalla Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.), sia alla luce delle condizioni e pattuizioni contrattuali - e, quindi, alla sola quota parte direttamente riconducibile all'operato dell'assicurato Baldelli Antonio, escluso quanto allo Stesso riferibile in virtù del vincolo solidale con altri soggetti - sia del massimale di polizza di euro 1.035.000,00, detratti eventuali scoperti e/o franchigie. Con vittoria di spese di lite”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. premetteva che

- il Tribunale di Latina, con Sentenza n. 41/2010, resa in data 10 giugno 2010, aveva dichiarato il fallimento della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.);
- al momento della dichiarazione di fallimento, la carica di amministratore unico della predetta società era rivestita da Trulli Alessia;
- in realtà la Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) era stata sempre amministrata, in via di fatto, da Iannotta Luciano;
- l'ultimo collegio sindacale della fallita – nominato il 22.06.2006 per la durata di anni tre – era composto da Fabrizi Sante, con la carica di Presidente, nonché da Micozzi Fabrizio e Baldelli Antonio;
- la Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) – con sede legale in Roma e sede operativa in Sonnino - aveva ad oggetto l'attività di estrazione e commercializzazione di materiali inerti, nonché l'attività di costruzione di edifici, la realizzazione di opere di ristrutturazione e quant'altro attinente genericamente al settore edile.

Ciò premesso, la Curatela attrice lamentava che

- non le era mai stata consegnata la documentazione contabile della società fallita dacché, asseritamente, in parte andata distrutta in seguito ad un incendio e, per la restante parte, rubata unitamente ad un veicolo di proprietà sociale;
- ad ogni buon conto, l'esame delle domande di insinuazione al passivo aveva consentito di acclarare che già alla fine del 2008 la Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) aveva maturato debiti

per circa euro 20.000.000,00 e riportato perdite che avevano interamente eroso il capitale sociale;

- ciò nonostante gli amministratori – di fatto e di diritto - avevano del tutto disatteso gli obblighi gravanti a loro carico;
- segnatamente, Trulli Alessia e Iannotta Luciano non solo non avevano convocato senza indugio l'assemblea dei soci per la ricostituzione del capitale ovvero, in difetto, per la messa in liquidazione della società, ma, anzi, ben lungi dal limitarsi alla gestione in un'ottica meramente conservativa, avevano proseguito l'attività di impresa;
- la prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante la Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) fosse in scioglimento, aveva comportato un aggravamento della situazione di dissesto della società, con un rilevante incremento delle passività;
- invero, il passivo fallimentare accertato ammontava ad euro 30.488.035,00.

La Curatela attrice lamentava, ancora, che a partire dall'anno 2008 gli amministratori della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) avevano "dismesso" l'intero patrimonio della società poi fallita, sottraendolo alla naturale funzione di garanzia in favore dei creditori, alienando beni immobili e rami d'azienda di proprietà sociale a società di comodo costituite *ad hoc*, per corrispettivi del tutto inadeguati rispetto al reale valore dei cespiti trasferiti; precisava, in particolare, che

- ✓ in data 25 giugno 2008, era stato venduto alla Antares Business s.r.l. un terreno relativamente al quale era già stato rilasciato il permesso di costruire un fabbricato multipiano da destinare a centro commerciale ed abitazioni;
- ✓ in data 2 ottobre 2008 erano stati venduti alla Invest Immobiliare s.r.l. svariati terreni, molti dei quali ubicati in zona industriale;
- ✓ in data 11 marzo 2009 era stato ceduto alla Invest Immobiliare s.r.l. un ramo d'azienda nel quale erano ricompresi vari immobili;

- ✓ ancora, in data 29 aprile 2009 erano stati venduti alla Antares Business Center due fabbricati su due livelli (di 7 e 7,5 vani catastali) nonché un terreno di mq. 1.900,00;
- ✓ infine, in data 12 febbraio 2010 era stato ceduto alla Antares Corporation il ramo d'azienda avente ad oggetto i lavori di costruzione, con attestazioni SOA.

La Curatela istante deduceva, ancora, che gli amministratori – di fatto e di diritto – della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) avevano potuto proseguire l'attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale, e porre in essere gli atti di dismissione del patrimonio della società poi fallita, grazie all'inerzia del collegio sindacale, che aveva del tutto omesso la dovuta attività di controllo e vigilanza.

Nell'evidenziare, quindi, che anche i sindaci erano tenuti a rispondere, in solido con gli amministratori, dei danni cagionati al patrimonio della società fallita ed alla massa dei creditori, la Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) rassegnava le conclusioni riportate in premessa.

Instaurato il contraddittorio si costituiva Trulli Alessia la quale, in via preliminare, eccepiva l'estinzione del giudizio ex art. 75 c.p.p., deducendo che, dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la Curatela, con atto dell'8 luglio 2015, si era costituita parte civile nel procedimento penale avviato a carico di essa convenuta, in qualità di amministratore di diritto della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.), nonché a carico di Iannotta Luciano, in qualità di amministratore di fatto della medesima società, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 216, I co., n. 1, e 223 L.F. e segnatamente, per aver, in concorso tra loro, occultato o, comunque, distratto beni della società fallita.

Trulli Alessia eccepiva, ancora, la nullità dell'atto di citazione dacché non contenente la chiara e specifica enunciazione delle condotte di *mala gestio* addebitabili agli amministratori e dei danni eziologicamente connessi agli addebiti

formulati. Ecceppiva, altresì, la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei suoi confronti; a tal proposito deduceva che

- la Curatela aveva inteso evidentemente esercitare l'azione a tutela dei creditori, prevista dall'art. 2394 c.c.;
- il termine quinquennale di prescrizione della suddetta azione decorreva dalla data in cui era divenuta oggettivamente conoscibile, da parte della generalità dei creditori, l'insufficienza del patrimonio della società debitrice al soddisfacimento dei crediti;
- nel caso di specie già dal bilancio relativo all'esercizio 2008 emergeva l'insufficienza del patrimonio della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) al soddisfacimento dei creditori;
- invero, da tale bilancio risultava che l'esercizio 2008 si era *"chiuso in negativo per euro 5.200.177,00 con totale azzeramento del capitale sociale"*;
- il bilancio della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) relativo all'esercizio 2008 era stato depositato presso il Registro delle Imprese il 2 aprile 2010, onde al più tardi da tale data era divenuta conoscibile, da parte della generalità dei creditori, l'insufficienza del patrimonio della società poi fallita al soddisfacimento dei debiti contratti;
- pertanto, alla data della notifica dell'atto di citazione (09.06.2015) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dalla Curatela ex art. 2394 c.c..

Trulli Alessia deduceva, poi, che la Curatela odierna attrice aveva già promosso, innanzi al Tribunale di Latina, azioni per la revocatoria degli atti di compravendita oggetto di contestazione nella presente sede; chiedeva, quindi, la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione delle cennate azioni revocatorie. Infine, la predetta convenuta contestava nel merito le deduzioni e domande di parte attrice, lamentando la genericità degli addebiti formulati dalla Curatela ed evidenziando che il Consulente incaricato dal P.M. presso il Tribunale di Latina aveva accertato che il dissesto della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) era dovuto alla protratta



paralisi dell'attività sociale conseguente al sequestro preventivo dell'area sita in Sonnino e degli impianti industriali sulla stessa insistenti; sequestro preventivo disposto in relazione agli ipotizzati reati di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 e 323 c.p., confermato dal Tribunale del Riesame ed, infine, annullato dalla Corte di Cassazione con provvedimento del 23 gennaio 2008.

Infine Trulli Alessia, nell'eccepire che in nessun caso il danno eziologicamente connesso agli addebiti formulati al suo indirizzo poteva quantificarsi in importo corrispondente all'intero ammontare del passivo accertato in sede fallimentare, rassegnava le conclusioni riportate in premessa.

All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva anche Iannotta Luciano il quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei suoi confronti; contestava, comunque, nel merito le avverse deduzioni e pretese eccependo, in particolare, di non aver mai amministrato in via di fatto la Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) e di non aver mai neppure rivestito la carica di amministratore di diritto della predetta società; rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in epigrafe.

Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva, altresì, Fabrizi Sante il quale, in via preliminare, eccepiva che, alla data di notifica dell'atto di citazione (11.06.2015) era già da tempo decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa nei suoi confronti; a tal proposito, nel premettere che la Curatela attrice aveva inteso evidentemente esercitare il rimedio contemplato dall'art. 2394 c.c., precisava che

- l'assemblea straordinaria dei soci della Antares Industriale Group S.p.A., nel corso dell'adunanza del 29.07.2009, rilevata la sussistenza di perdite per euro 5.200.177,00, aveva deliberato la riduzione del capitale sociale e la trasformazione della società in s.r.l.;
- l'insufficienza del patrimonio della società poi fallita era divenuta percepibile da parte della generalità dei creditori ancor prima di tale data e certamente in epoca antecedente alla stessa dichiarazione di fallimento, risalente al 10.06.2010;



- invero, già dal bilancio relativo all'esercizio 2007 emergeva che la allora Antares Industriale Group S.p.A. (poi Industriale Pontina s.r.l.) aveva debiti per circa euro 20.000.000,00 nei confronti di Istituti di credito e società di *leasing*;
- ad ogni buon conto, la Corte d'Appello di Roma, con Sentenza n. 5347 del 21.10.2011 – ormai passata in giudicato – aveva accertato che lo stato di insolvenza della Antares Industriale Group S.p.A. (poi Industriale Pontina s.r.l.) si era manifestato in epoca ben antecedente alla data di dichiarazione del fallimento, dovendo desumersi dalla progressiva dismissione del patrimonio immobiliare, dalla deliberata trasformazione della società, dall'esistenza di numerosi protesti levati a carico della stessa oltre che dalla iscrizione di ipoteche giudiziali in data 17.02.2009 per euro 133.107,48 in favore della Gerit, ed in data 03.02.2009 per euro 957.953,78 in favore della A-Leasing S.p.A..

Fabrizi Sante contestava, comunque, nel merito gli addebiti genericamente formulati dalla Curatela all'indirizzo dei componenti del collegio sindacale; deduceva, in particolare, che

- ✓ egli, al pari degli altri due sindaci convenuti, era stato nominato presidente del collegio sindacale della Antares Industriale Group S.p.A. (poi Industriale Pontina s.r.l.) in data 22 giugno 2006;
- ✓ già nel corso dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2006 il collegio sindacale aveva richiamato l'attenzione sulla circostanza dell'intervenuto incremento dell'esposizione a breve termine nei confronti del sistema bancario, precisando che una *"attenta politica di programmazione e monitoraggio dei risultati infra annuale è indispensabile per non compromettere un equilibrato svolgersi delle dinamiche finanziarie e reddituali in un mercato sempre più competitivo e complesso"*;
- ✓ indi con raccomandata del 16.11.2007, indirizzata agli amministratori della società poi fallita, il collegio sindacale aveva denunciato *"l'esistenza di una posizione finanziaria debitoria, sia di breve che di*

medio termine, particolarmente significativa per gli impegni assunti; ii) una posizione di illiquidità immediata, dei margini di tesoreria e di struttura fortemente negativi; iii) una insufficiente relazione tra ricavi e costi, nonostante gli incrementi dei volumi di attività"

- ✓ con la medesima missiva era stata, altresì, chiesta l'esibizione di una serie di documenti contabili necessari per un controllo puntuale della attività di gestione;
- ✓ la richiesta di documentazione non aveva avuto riscontro ed, anzi, in data 28.01.2008 si era verificato, presso la sede legale della allora Antares Industriale Group S.p.A. (poi Industriale Pontina s.r.l.) un incendio nel quale – a dire degli amministratori – era andata distrutta tutta la documentazione contabile ed amministrativa della società;
- ✓ a fronte di ciò, constatata l'impossibilità di espletare le funzioni di controllo, egli – al pari degli altri componenti del collegio sindacale – in data 24.09.2008 aveva rassegnato le dimissioni dalla carica.

Fabrizi Sante eccepiva, inoltre, che era certamente priva di pregio la doglianza della Curatela volta ad addebitare ai sindaci la responsabilità solidale per i danni correlati agli atti di dismissione dei beni di proprietà della società fallita, posto che i contratti in contestazione erano stati conclusi in massima parte dopo le dimissioni dalla carica dei vari componenti del collegio sindacale, e considerato che, comunque, l'unico contratto risalente all'epoca in cui egli era ancora in carica era stato deliberato e sottoscritto dall'organo gestorio in piena autonomia; infine, contestava nel *quantum* la pretesa risarcitoria azionata dalla Curatela attrice, rassegnando le conclusioni riportate in premessa e chiedendo, comunque, il differimento dell'udienza fissata per la comparizione delle parti onde poter chiamare in causa, nell'osservanza del termine di cui all'art. 163 *bis* c.p.c., la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. obbligata a tenerlo indenne dalle conseguenze economiche di eventuali condanne, in forza della polizza assicurativa n. 1/10779/122/102574265 stipulata a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale verso terzi.

Con distinta comparsa tempestivamente depositata si costituiva anche Micozzi Fabrizio il quale, del pari, eccepiva la prescrizione delle pretese azionate dalla Curatela attrice deducendo in proposito, *inter alia*, che

- il collegio sindacale di cui egli faceva parte era rimasto in carica esclusivamente per il periodo compreso tra il 22 giugno 2006 ed il 24 settembre 2008, allorquando tutti i sindaci avevano rassegnato le dimissioni;
- in ogni caso, la data ultima da cui far decorrere il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità, esercitata dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. a norma dell'art. 2394 c.c., doveva individuarsi al 29 luglio 2009, allorquando l'assemblea straordinaria dell'allora Antares Industriale Group S.p.A., rilevato che la società aveva riportato perdite per complessivi euro 5.200.177,00, aveva deliberato la riduzione del capitale sociale e la contestuale trasformazione in s.r.l.;
- pertanto, non essendo stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, alla data (12.06.2015) in cui gli era stato notificato l'atto di citazione era già vanamente decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Micozzi Fabrizio contestava, poi, nel merito le deduzioni e gli addebiti formulati all'indirizzo del collegio sindacale, eccependo, *inter alia*, che in nessun caso il dovuto a titolo risarcitorio poteva quantificarsi in importo corrispondente all'intero passivo accertato in sede concorsuale; chiedeva, comunque, il differimento dell'udienza fissata per la comparizione delle parti onde poter chiamare in causa la Groupama Assicurazioni S.p.A. obbligata a tenerlo indenne dalle conseguenze economiche di eventuali condanne in forza della polizza assicurativa n. 000.016 stipulata a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale verso terzi.

Sempre con comparsa tempestivamente depositata si costituiva anche Baldelli Antonio il quale, del pari, eccepiva che, alla data in cui gli era stato notificato l'atto di citazione (12.06.2015), non preceduto da diversi atti interruttivi della prescrizione, era già ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione

tanto dell'azione sociale di responsabilità che del rimedio di cui all'art. 2394 c.c.;
in proposito deduceva che

- ✓ a mente dell'art. 2393, IV co., c.c. l'azione sociale di responsabilità poteva essere esercitata nel termine di cinque anni dalla cessazione dalla carica degli amministratori;
- ✓ detta norma doveva ritenersi applicabile anche ai sindaci, in virtù del richiamo operato dall'art. 2407, u. co., c.c.;
- ✓ pertanto, essendo egli cessato dalla carica – per dimissioni – fin dal 24 settembre 2008, già nel settembre 2013 era maturata la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità;
- ✓ quanto all'azione a tutela dei creditori, doveva considerarsi che l'insufficienza del patrimonio della Antares Industriale Group S.p.A. (poi Industriale Pontina s.r.l.) era divenuta conoscibile, da parte della generalità dei creditori, al più tardi in data 2 aprile 2010, allorquando era stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma il bilancio relativo all'esercizio 2008, nel quale si dava conto delle rilevanti perdite riportate dalla società.

Baldelli Antonio lamentava, ancora, la patente genericità ed indeterminatezza degli addebiti formulati dalla Curatela e, comunque, l'infondatezza delle domande dalla Stessa proposte; indi, nel rassegnare le conclusioni riportate in premessa chiedeva, comunque, il differimento dell'udienza fissata per la comparizione delle parti onde poter chiamare in causa la Carige Assicurazioni S.p.A. (poi Amissima Assicurazioni S.p.A.), obbligata a tenerlo indenne dalle conseguenze economiche di eventuali condanne in forza della polizza assicurativa n. 800009704 stipulata a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale verso terzi.

All'esito della notifica, ad opera di Fabrizi Sante, dell'atto di citazione per chiamata di terzo in causa si costituiva la UnipolSai S.p.A. la quale, in primo luogo, si associava a tutte le eccezioni e difese già svolte dal suo assicurato; eccepiva, poi, che la polizza sottoscritta da Fabrizi Sante non era operativa nella fattispecie concreta; precisava che, comunque, essa non poteva essere chiamata alla manleva se non per la "quota di danno" effettivamente addebitabile al suo

assicurato ed, in ogni caso, nei limiti del massimale di polizza; rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in premessa.

A seguito della chiamata in causa si costituiva anche la Groupama Assicurazioni S.p.A. la quale, in via preliminare, eccepiva l'inoperatività, nella fattispecie concreta, della polizza assicurativa stipulata da Micozzi Fabrizio all'epoca dei fatti dedotti in lite, essendo la stessa limitata alla copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta come dottore commercialista e non anche di quelli discendenti dall'attività di sindaco; eccepiva, inoltre, la prescrizione e l'infondatezza delle pretese risarcitorie azionate dalla Curatela nei confronti del suo assicurato, precisando che, comunque, anche a voler ravvisare una qualche responsabilità a carico di Micozzi Fabrizio e ritenere che l'obbligo di manleva da quest'Ultimo invocato nei suoi confronti fosse fondato sulla polizza sottoscritta successivamente, nel 2012, anche a copertura della responsabilità professionale per l'attività svolta come sindaco, la suddetta polizza prevedeva un massimale di euro 250.000,00, contemplando, inoltre, a carico dell'assicurato, uno scoperto del 20% per ciascun sinistro con un minimo di franchigia di euro 5.000,00.

Infine, all'esito della chiamata in causa ad opera di Baldelli Antonio si costituiva la Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.) la quale si associava alle eccezioni preliminari e difese di merito svolte dal suo assicurato; contestava, comunque, la domanda di garanzia e manleva formulata nei suoi confronti evidenziando, *inter alia*, che la polizza n. 8000097094 era operante con limitato riferimento ad eventuale responsabilità professionale per danni cagionati nell'esercizio dell'attività di commercialista e non, invece, per quella correlata all'attività di componente del collegio sindacale; nel richiamare, poi, ulteriori cause atte a determinare l'inoperatività, nella fattispecie concreta, della copertura assicurativa, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.

Incardinatasi la lite, si provvedeva all'istruttoria con la sola acquisizione di documentazione conferente; indi la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



Ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'integrale rigetto delle domande proposte dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.).

1) Eccezione di prescrizione.

1.1 Considerazioni di ordine generale.

In proposito – anche in ragione del tenore delle argomentazioni difensive svolte dai convenuti - va precisato che l'azione contro amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento, compendia in sé tanto l'azione sociale di responsabilità quanto il rimedio accordato ai creditori a fronte della "inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale", ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società, visto unitariamente come garanzia sia dei soci che dei creditori sociali.

Segnatamente – come evidenziato anche dalla Suprema Corte – detta azione ha carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977).

Pertanto, proprio in ragione della unitarietà ed inscindibilità dell'azione di responsabilità, il Curatore può impostare la domanda di risarcimento contro gli amministratori ed i sindaci avvalendosi del regime che, in relazione alla fattispecie concreta, si palesi più favorevole. E così potrà giovare delle più favorevoli regole che governano il riparto dell'onere della prova nelle azioni di responsabilità contrattuale (quale è, indubbiamente, l'azione sociale di responsabilità) e, del pari, potrà avvalersi del regime della prescrizione che, in relazione alla fattispecie concreta, risulti più favorevole.

Da quanto innanzi detto discende, poi, che il compimento del termine prescrizionale - in entrambi i casi di durata quinquennale - deve essere valutato in riferimento allo specifico *dies a quo* relativo a ciascuna delle due azioni.

1.1.1 Considerazioni in merito alla prescrizione dell'azione sociale di responsabilità.

Come noto il Legislatore della riforma, innovando il sistema previgente nella prospettiva di una maggiore certezza dei rapporti giuridici, all'art. 2393, IV co., ha previsto che l'azione sociale di responsabilità "*può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica*".

Analoga disposizione non si rinviene, invece, nell'art. 2476 c.c., con riferimento all'azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l..

Pertanto, con riferimento a tale ultima azione – come già per le società per azioni nel sistema previgente – è pur sempre operante il termine prescrizione breve di cinque anni previsto in via generale dall'art. 2949 c.c. per i diritti derivanti dai rapporti sociali. Inoltre, in virtù del principio di cui all'art. 2935 c.c., detto termine decorre dal giorno in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere, e, dunque, non - *sic et simpliciter* - dalla data di commissione dell'illecito, bensì dal prodursi dei relativi effetti pregiudizievoli. Infine, per le ipotesi in cui il danno eziologicamente connesso all'atto di *mala gestio* si sia verificato prima della cessazione dalla carica degli amministratori responsabili dell'illecito, assume rilievo la previsione dell'art. 2941, n. 7, c.c. secondo cui "*la prescrizione rimane sospesa, tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi*".

Quanto, poi, all'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci, è certo noto che il vigente disposto dell'art. 2407 c.c. rinvia agli artt. 2393, 2393 *bis*, 2394, 2394 *bis* e 2395 c.c., in quanto compatibili.

Non va taciuto, tuttavia, che secondo parte della dottrina ed una certa giurisprudenza di merito la disciplina in tema di prescrizione dettata dall'art. 2393, IV co., c.c. con riferimento all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è compatibile con la disciplina relativa alla medesima azione contro i sindaci, posto che relativamente a quest'ultima pacificamente non potrebbe trovare applicazione la causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941, n. 7, c.c. (di fatto sottesa alla nuova formulazione del quarto comma dell'art. 2393 c.c.); dal che la conclusione che, per l'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci, il *dies a quo* del termine quinquennale di

prescrizione deve farsi decorrere in ogni caso dal manifestarsi del danno eziologicamente connesso all'illecito addebitato.

1.1.2 Considerazioni in merito alla prescrizione dell'azione di responsabilità a tutela dei creditori ex art. 2394 c.c..

Come ben noto con riferimento all'azione di responsabilità di cui all'art. 2394 c.c., il *dies a quo* per il computo del termine di prescrizione – pur sempre quinquennale - va rinvenuto nel momento in cui sia divenuta manifesta ed oggettivamente percepibile all'esterno l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori.

E tanto in forza del disposto dell'art. 2935 c.c. (a mente del quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”), ed alla luce del dettato del secondo comma dell'art. 2394 c.c. che prevede testualmente che “l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.

Ciò posto, va ora precisato che l'incapienza patrimoniale – la cui oggettiva conoscibilità, da parte del ceto creditorio, rileva ai fini del decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2394 c.c. - consiste nell'eccedenza delle passività sulle attività, e, dunque, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della Legge fallimentare; pertanto l'emersione della stessa non coincide necessariamente con la dichiarazione del fallimento o dello stato di insolvenza, potendo essere anteriore o, in ipotesi, anche posteriore.

Resta, poi, fermo che, in ossequio alle regole generali enunciate dall'art. 2697 c.c., grava senz'altro sul convenuto che eccepisca la prescrizione, l'onere di provare la specifica collocazione temporale e la preesistenza, al fallimento, della situazione di insufficienza patrimoniale e della relativa percepibilità da parte del ceto creditorio.

Ed a tal proposito va rammentato che, affinché la situazione di incapienza patrimoniale possa considerarsi manifesta anche prima dell'apertura della procedura concorsuale a carico della società, occorre che essa possa essere percepita e conosciuta dalla generalità dei creditori, utilizzando la comune

diligenza dell'uomo medio; pertanto la situazione di insufficienza patrimoniale che emerge da un bilancio depositato può considerarsi conoscibile solo a condizione che, per valutare lo sbilancio tra attivo e passivo, non siano necessarie nozioni tecniche e la conoscenza di altri elementi, non direttamente desumibili dal medesimo bilancio e dai suoi allegati.

1.2 Esame della fattispecie concreta.

1.2.1 Eccezione di prescrizione sollevata da Trulli Alessia e Iannotta Luciano.

Alla luce delle considerazioni di ordine generale sopra svolte, va certamente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla amministratrice di diritto Trulli Alessia e dall'asserito amministratore di fatto Iannotta Luciano.

Invero, risulta dagli atti che Trulli Alessia rivestiva ancora la carica di amministratrice di diritto della Industriale Pontina s.r.l. (già Anteres Industriale Group S.p.A.) alla data della dichiarazione di fallimento di detta società (10.06.2010); secondo le prospettazioni della Curatela, poi, anche Iannotta Luciano, alla data del fallimento, ancora gestiva in via di fatto la predetta società.

E', dunque, indubbio che alla data in cui (09.06.2015) è pervenuto ai predetti amministratori l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (integrante anche il primo atto interruttivo) non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393 e 2393 *bis* c.c..

Pertanto, posto che – come accennato – l'azione di responsabilità esercitata dal Curatore fallimentare compendia in sé tanto il rimedio di cui all'art. 2393 c.c. quanto quello previsto dall'art. 2394 c.c., non può che rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da Trulli Alessia e Iannotta Luciano, essendo indubbio che l'atto introduttivo del presente giudizio sia stato notificato ai Predetti prima del decorso del quinquennio di cui al novellato quarto comma dell'art. 2393 c.c. e, comunque – a voler valorizzare, anche ai fini della prescrizione, l'intervenuta trasformazione della Antares Industriale Group S.p.A. in s.r.l. – prima dello spirare del termine quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2476, III co., c.c. (termine - come noto – soggetto alla causa di sospensione di cui all'art. 2941, n. 7, c.c.). Il che, poi, rende

superfluo verificare – agli effetti della verifica di eventuale prescrizione del rimedio di cui all'art. 2394 c.c. - se effettivamente l'incapienza ed insufficienza del patrimonio della Industriale Pontina s.r.l. al soddisfacimento dei creditori sia divenuta manifesta ed oggettivamente percepibile all'esterno in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della medesima società.

1.2.1 Eccezione di prescrizione sollevata da Fabrizi Sante, Micozzi Fabrizio e Baldelli Antonio.

Ritiene, invece, il Tribunale che si palesi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai componenti del collegio sindacale.

Ed infatti, anche a voler ritenere che l'incapienza ed insufficienza del patrimonio della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) al soddisfacimento dei creditori sia divenuta manifesta ed oggettivamente percepibile all'esterno solo alla data della dichiarazione di fallimento della medesima società (10.06.2010), è indubbio che – difettando, pacificamente, progressi e diversi atti interruttivi della prescrizione – alle date in cui l'atto introduttivo del presente giudizio è pervenuto all'indirizzo dei sindaci destinatari (11.06.2015 per Fabrizi Sante e 12.06.2015 per Micozzi Fabrizio e Baldelli Antonio) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di cui all'art. 2394 c.c..

Analoghe considerazioni, circa il vano decorso del termine quinquennale di prescrizione, vanno poi svolte con riferimento al rimedio dell'azione sociale di responsabilità; e ciò anche a voler ritenere che per i sindaci non operi la previsione del novellato quarto comma dell'art. 2393 c.c. e che, dunque, il termine quinquennale di prescrizione di detta azione debba farsi decorrere non dalla data di cessazione degli stessi dalla carica, ma dal momento in cui si è esaurito, anche negli effetti, l'evento dannoso portato dell'illecito addebitato (*dies a quo* che, nel caso di specie, va collocato al più tardi alla data di apertura della procedura concorsuale, allorquando si è certamente esaurita in tutta la sua portata la condotta lesiva oggetto di addebito, integrata dalla asserita prosecuzione dell'attività di impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento).

Né a diversa determinazione potrebbe condurre la circostanza – invocata dalla Curatela attrice – che l'atto di citazione indirizzato ai componenti del collegio sindacale odierni convenuti sia stato presentato all'Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica in data 10.06.2015 (e, dunque, nell'ultimo giorno utile antecedente al maturare della prescrizione).

Ed infatti è ben noto che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, trovando la sua giustificazione nella tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, è stato implicitamente circoscritto dalla stessa Corte Costituzionale ai soli atti processuali.

Non va taciuto, poi, che la generalizzata estensione della regola della scissione soggettiva degli effetti della notifica oltre l'ambito indicato dalla Consulta sarebbe in contrasto con la fondamentale esigenza generale di certezza dei rapporti giuridici; principio di certezza in ossequio al quale, ai fini dell'efficacia degli atti unilaterali recettizi (quali quelli preordinati alla interruzione della prescrizione) si richiede la conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte della persona interessata.

Né a diversa determinazione potrebbe condurre il principio di diritto di recente enunciato dall Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota Sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015.

Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sì affermato che eccezionalmente la regola della scissione soggettiva degli effetti della notifica per notificante e destinatario può valere anche per gli effetti sostanziali correlati alla proposizione della domanda giudiziale (e, dunque, quanto alla idoneità della notifica dell'atto di citazione ai fini della interruzione della prescrizione del diritto azionato). Tuttavia hanno circoscritto la cennata applicazione estensiva alle sole ipotesi in cui si sia in presenza di un diritto che non possa farsi valere se non con l'esercizio dell'azione e, quindi, con un atto processuale; è stato precisato, in particolare, che “la soluzione a favore del notificante vale nel solo caso in cui l'esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali. In ogni altro caso - e indipendentemente dalle scelte del soggetto che intende interrompere la prescrizione (l'ordinamento non può consentire che il pregiudizio

per la parte destinataria, incolpevole, derivi dalle scelte arbitrarie e ad libitum della controparte) - opera la soluzione opposta”.

Ebbene, non potendosi dubitare del fatto che la prescrizione dell'azione risarcitoria possa essere utilmente interrotta con un atto stragiudiziale di messa in mora, non vi è ragione alcuna per ritenere che, anche quanto agli effetti sostanziali della notifica dell'atto di citazione introduttivo dell'azione di responsabilità, possa e debba operare la cennata scissione soggettiva e che, quindi, la mera consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario per la relativa notifica, entro il termine di prescrizione, valga ad impedire l'estinzione del diritto ancorché l'atto da notificare pervenga al destinatario solo dopo il decorso del medesimo termine.

In conclusione, dunque, devono ritenersi estinte per prescrizione le pretese risarcitorie azionate dalla Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. nei confronti dei sindaci.

Nella cennata pronuncia di estinzione per prescrizione restano, poi, assorbite le domande di garanzia formulate da Fabrizio Sante nei confronti della UnipolSai S.p.A., da Micozzi Fabrizio nei confronti della Groupama Assicurazioni S.p.A. e da Baldelli Antonio nei confronti della Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.).

2. Eccezione di estinzione del presente giudizio ex art. 75 c.p.p.

A fondamento di detta eccezione Trulli Alessia ha allegato la circostanza che, dopo l'introduzione del presente giudizio, la Curatela del fallimento della Industriale Pontina s.r.l. si è costituita parte civile nel procedimento penale promosso a carico degli amministratori – di fatto e di diritto – asseritamente anche per gli illeciti posti a base dell'azione di responsabilità all'attenzione.

Ciò posto, va rammentato che l'art. 75, I co., ultima parte, c.p.p. testualmente dispone che l'esercizio della facoltà del danneggiato da reato di trasferire in sede penale la domanda risarcitoria già formulata in sede civile, comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile medesimo, senza necessità di statuizione in ordine alle spese, atteso che anche per esse competente a provvedere, all'esito della *traslatio*, diviene il giudice penale.

In tal senso, d'altro canto, si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha ribadito che "il trasferimento dell'azione civile nel processo penale produce di diritto la rinuncia dell'attore al giudizio civile, sicché il giudice civile deve, anche d'ufficio, dichiarare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione della parte, ed alla sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto trasferimento dell'azione civile nel processo penale, sul fondamento, ben s'intende, dell'accertata identità (alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: *personae, petitum, causa petendi*) delle due azioni" (Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 2003, n. 7396).

Peraltro, anche il Giudice delle Leggi ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, I co., c.p.p. - con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - nella parte in cui tale norma, a differenza di quanto stabilito dall'art. 306 c.p.c. in tema di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, non prevede che il trasferimento dell'azione nel processo penale avvenga solo se vi è l'accettazione delle parti costituite, che potrebbero avere, invece, interesse a conseguire una pronuncia che accerti l'eventuale infondatezza della domanda; a tale conclusione la Corte Costituzionale è pervenuta considerando che "*la logica sottesa alla norma del processo civile invocata quale tertium comparationis (n.d.r., art. 306 c.p.c.) non può valere per l'ipotesi di trasferimento dell'azione civile dalla sede propria a quella penale, posto che in tale evenienza è la stessa azione - e quindi il medesimo processo - a proseguire in altra sede, con la conseguenza che l'accertamento di merito sulla fondatezza della domanda viene ad essere compiutamente espletato, addirittura con possibilità difensive maggiori per l'imputato convenuto*" (Corte Costituzionale, 23 maggio 2002, n. 211).

Non par superfluo rammentare, inoltre, che anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tempi relativamente recenti, hanno avuto modo di occuparsi della portata del disposto di cui all'art. 75 c.p.p., evidenziando quanto segue: "*Che la rinuncia agli atti del giudizio di cui parla l'art. 75 non si identifichi con l'istituto previsto dall'art. 306 c.p.c. appare palese, sol che si consideri che l'effetto estintivo non può seguire all'accettazione della controparte, in quanto il trasferimento è espressamente definito dalla norma come una facoltà e la*

mancata accettazione si configurerebbe come un'opposizione a tale facoltà. E' allora giocoforza ritenere che la norma regoli in realtà la litispendenza, al fine precipuo di evitare contrasti di giudicati. Con la differenza, rispetto alla disciplina civilistica, che non sarà il secondo giudice a doverla dichiarare, con effetto estintivo, ma il giudice civile, precedentemente adito. E' allora da ritenersi che l'estinzione operi sì d'ufficio, nel senso che non è necessaria l'eccezione di parte, ma possa essere dichiarata solo in quanto, nel momento in cui il giudice trae consapevolezza della situazione processuale, per effetto della segnalazione della controparte o autonomamente, persista la ricordata situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale" (in tal senso, Cass. CIV., SS.UU., 5 aprile 2013 n. 8353).

2.1 Esame della fattispecie concreta.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che presupposto indispensabile per la definizione del giudizio civile di responsabilità con mera declaratoria di estinzione per rinuncia ex art. 75 c.p.c. è, in ogni caso, l'accertamento della identità (alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: *personae, petitum, causa petendi*) delle due azioni, ovvero di quella già promossa in sede civile e di quella successivamente fatta valere in sede penale con la costituzione di parte civile.

Ebbene, proprio in considerazione di quanto sopra deve risolutamente escludersi che, sia pur con limitato riferimento all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Trulli Alessia e Iannotta Luciano, possa pervenirsi alla declaratoria della estinzione del presente giudizio per rinuncia, non sussistendo la cennata identità dell'oggetto delle due azioni.

Invero, dalla documentazione allegata è inferibile che nel procedimento penale n. 9583/2012 R.G.N.R. – nel quale la Curatela si è costituita parte civile con atto dell'8 luglio 2015 - Trulli Alessia e Iannotta Luciano sono imputati del reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p.c, 216, I co., n. 1, e 223 del R.D. n. 267/1942, perché in concorso tra loro - nella rispettiva qualità di amministratore di diritto e di amministratore di fatto della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) – *“occultavano e, comunque, distraevano i beni di tale società e, in*

particolare, numerosi veicoli detenuti in forza di contratti di leasing, tra cui un trattore stradale, un escavatore cingolato, quattro semirimorchi, un rullo, un impianto di frantumazione e tre carri ponte ed un Iveco Trakket concessi in leasing, nonché due semirimorchi, quattro autocarri ed un Iveco Magirus di proprietà". Ed è, naturalmente, avendo riguardo ai cennati "addebiti" che la Curatela, con l'atto di costituzione di parte civile, ha formulato in sede penale le proprie domande risarcitorie.

Per converso, l'azione civile all'attenzione ha un oggetto non solo più ampio ma - a ben guardare - anche del tutto diverso rispetto a quello introdotto in sede penale.

Invero in questa sede la Curatela del Fallimento della Industriale Pontina s.r.l. ha articolato le sue pretese risarcitorie correlandole, innanzitutto, alla prosecuzione dell'attività sociale nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

L'attrice, poi, ha sì lamentato che *"dal 2008 i suddetti organi amministrativi (n.d.r. Trulli Alessia e Iannotta Luciano nella rispettiva veste di amministratore di diritto e di asserito amministratore di fatto della Industriale Pontina s.r.l.) hanno, con una serie di alienazioni prive di un reale corrispettivo o comunque perfezionatesi per un corrispettivo inadeguato rispetto al valore dei beni, dismesso l'intero patrimonio sociale sottraendolo alla garanzia dei creditori e depauperando la società"*.

Tuttavia nel prosieguo del pur sintetico atto di citazione la Curatela ha descritto e richiamato sinteticamente gli atti di dismissione dei beni sociali oggetto di doglianza; e nessuno di tali atti ha ad oggetto i veicoli e mezzi industriali di cui al capo di imputazione nel procedimento penale, concernendo, invece, beni immobili e rami d'azienda.

Pertanto, l'eccezione di estinzione del presente giudizio, per rinuncia ex art. 75 c.p.c., va disattesa.

3. Esame delle domande proposte nei confronti di Iannotta Luciano.

3.1 Considerazioni di ordine generale in merito alla nozione di amministratore di fatto di società.

In proposito va rammentato che è ben vero che, a partire dalla nota Sentenza della Corte di Cassazione n. 9795 del 14 settembre 1999, è ormai pacifica in dottrina e giurisprudenza l'affermazione secondo cui le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori (e dei direttori generali) delle società di capitali, sono applicabili anche a coloro si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura formale.

Resta, tuttavia, fermo che l'individuazione, per i fini di cui sopra, della figura del cd. amministratore di fatto presuppone la specifica allegazione e la prova che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano assunto carattere sistematico e continuativo e non si siano esaurite, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea.

In altri termini, per l'affermazione della responsabilità per *mala gestio* in capo ad un soggetto che si assume aver svolto in via di fatto le funzioni gestorie, occorre che l'istante provi, innanzitutto, l'invocata "veste" di amministratore di fatto in capo al convenuto in responsabilità; e, come noto, le condizioni al ricorrere delle quali sussiste la figura dell'amministratore di fatto sono: 1) l'assenza di una efficace investitura assembleare; 2) l'attività gestoria esercitata non occasionalmente ma continuativamente ed in maniera sistematica; 3) l'esercizio, in concreto, di funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) l'autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori di diritto.

Amministratore di fatto è, dunque, colui che, senza valido titolo - p.es. per nomina irregolare ovvero per usurpazione dei poteri - gestisce, da solo o anche con l'amministratore formale, la società, esercitando con sistematicità e completezza un potere di fatto corrispondente a quello degli amministratori di diritto.

Sul punto la Suprema Corte, anche di recente, ha evidenziato quanto segue: "*Ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto si richiede l'accertamento dell'avvenuto inserimento nella gestione dell'impresa. E tale inserimento è a sua volta desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (cfr. Sez. 1^a n. 28819-08; n.*

6719-08; n. 9795-99). Esso tuttavia presuppone che le funzioni gestorie abbiano giustappunto avuto carattere di sistematicità e completezza. Difatti, è certamente vero che i responsabili della violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione della società non vanno individuati sulla base della loro qualificazione formale quanto piuttosto per il contenuto delle funzioni da essi concretamente esercitate. Ma non è men vero che in mancanza di una investitura da parte della società, è possibile enucleare in un determinato soggetto la figura dell'amministratore di fatto le volte in cui le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, non si siano esaurite nel compimento di atti di natura eterogenea e occasionale, essendo la sistematicità sintomatica - come detto - dell'assunzione di quelle funzioni" (Cass. Civ., Sez. I, 1 marzo 2016, n. 4045).

3.2

Fatte tali considerazioni e passando all'esame della fattispecie concreta deve rilevarsi che la Curatela attrice, nel termine di decadenza per le allegazioni assertive, non ha neppure indicato specificamente le attività gestorie in concreto espletate da Iannotta Luciano e le circostanze indicative di una sistematico esercizio, da parte dello Stesso, di funzioni e poteri di amministrazione all'interno della Antares Industriale Group S.p.A. (poi Industriale Pontina s.r.l.).

Ed infatti, nell'atto introduttivo del giudizio l'istante si è limitata a dedurre quanto segue: "[...] *in realtà la società in questione era gestita dal sig. Luciano Iannotta, vero amministratore di fatto della stessa*".

Nessuna precisazione o più specifica allegazione è stata svolta, sul punto, dalla Curatela attrice con la memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c. nonostante le contestazioni e difese svolte da Iannotta Luciano.

Indi, con la memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. la Curatela, all'asserito fine di dimostrare la veste di amministratore di fatto in capo a Iannotta Luciano – e non potendo evidentemente chiedere la prova di circostanze di fatto concrete e specifiche, mai allegate – ha chiesto epletarsi l'interrogatorio formale di Trulli Alessia affinché quest'Ultima confermasse di aver dichiarato al Curatore fallimentare che la Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) era amministrata in via di fatto da Iannotta Luciano.

Senonché da un canto la qualità e veste di pubblico ufficiale rivestita dal Curatore verbalizzante certamente rendeva e rende superflua la conferma di dichiarazioni che il medesimo Curatore ha riportato come provenienti da Trulli Alessia. D'altro canto – per quanto di interesse nella fattispecie concreta – non può non rammentarsi che l'interrogatorio formale, in quanto finalizzato ad una eventuale confessione, non può che avere ad oggetto circostanze sfavorevoli all'interpellando; e ciò non può dirsi certamente con riferimento all'interrogatorio formale che la Curatela intendeva deferire a Trulli Alessia, posto che, al contrario, quest'Ultima trarrebbe certamente beneficio dall'affiancare a sé altro soggetto responsabile in via solidale dei danni lamentati dalla parte avversa.

Dal che discende, poi, che a comprovare l'asserita veste di amministratore di fatto di Iannotta Luciano neppure potrebbero valere le risultanze del verbale delle dichiarazioni rese dalla medesima Trulli Alessia al Curatore fallimentare.

Pertanto, non risultando neppure specificamente prospettate – e men che mai dimostrate – circostanze da cui inferire l'esercizio in via di fatto, da parte di Iannotta Luciano, in maniera continuativa e sistematica, di attività di gestione della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) non possono che disattendersi le domande risarcitorie formulate nei confronti dello Stesso sul presupposto della sua veste di amministratore di fatto della società poi fallita.

4. Azione di responsabilità nei confronti di Trulli Alessia.

4.1 Addebito avente ad oggetto la vendita, a prezzo incongruo ed in favore di asserite "società di comodo" di immobili e rami d'azienda già di pertinenza della Antares Industriale Group S.p.A (poi Industriale Pontina s.r.l.).

E' incontestato tra le parti che la Curatela odierna attrice, con riferimento agli atti di vendita di immobili e di cessione di rami d'azienda qui in contestazione, ha esercitato azione revocatoria innanzi al Tribunale di Latina.

Ebbene, detta circostanza di per sé vale ad escludere la sussistenza, allo stato, di un pregiudizio al patrimonio sociale ed alla massa dei creditori passibile di ristoro a carico di Trulli Alessia, posto che l'azione di responsabilità per asserito "depauperamento" del patrimonio sociale presuppone che i beni per cui è doglianza risultino definitivamente sottratti alla funzione di garanzia.

Ad ogni buon conto, per mera completezza di argomentazione va osservato che mentre la Curatela ha formulato in proposito contestazioni del tutto generiche, senza neppure indicare e quantificare lo specifico pregiudizio patrimoniale eziologicamente correlato ai citati atti di disposizione di beni immobili e rami d'azienda di pertinenza della società poi fallita, Trulli Alessia ha depositato copia dell'elaborato redatto dal Consulente incaricato dal P.M. nell'ambito delle indagini che hanno poi condotto al rinvio a giudizio della medesima amministratrice di diritto e di Iannotta Luciano per i soli fatti sopra già indicati.

Ebbene, nella cennata relazione peritale – svolta con riferimento a tutti gli atti di disposizione oggetto di doglianza nella presente sede – il Consulente incaricato dal P.M. ha evidenziato quanto segue: *“La Guardia di Finanza di Terracina ha accertato che 1) i prezzi delle cessioni sono stati realmente versati dalle società cessionarie; 2) per eseguire il pagamento le cessionarie hanno utilizzato strumenti tracciabili quali assegni bancari, assegni circolari, bonifici ed, in minima parte, contante; 3) le operazioni di addebito risultano regolarmente riportate sui conti societari delle cessionarie”*; il medesimo Consulente ha, poi, specificato quanto segue: *“Nulla ha riferito la Guardia di finanza sulla presunta incongruità dei prezzi di cessione segnalata dal Curatore fallimentare il quale, tuttavia, non chiarisce il percorso metodologico e valutativo utilizzato. Sul punto gli esiti delle verifiche svolte inducono lo scrivente a non confermare le conclusioni cui giunge l'organo fallimentare [...]. Gli accertamenti svolti hanno evidenziato che, ad eccezione della vendita del terreno industriale di cui al contratto del 02.10.2008, in cui il prezzo di vendita è di poco inferiore al valore minimo commerciale [...], la misura dei prezzi praticati risulta in linea con i valori di mercato o catastali e, pertanto, non definibile incongrua”*.

Non a caso, del resto, il P.M., all'esito delle indagini svolte, ha chiesto il rinvio a giudizio di Trulli Alessia e di Iannotta Luciano per i soli atti di distrazione e sottrazione di veicoli e beni mobili strumentali e non, invece, per le vendite di immobili e cessioni di rami d'azienda pur “denunciate” dal Curatore con la relazione ex art. 33 L.F..

4.2 Prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

Atteso il tenore degli addebiti formulati dalla Curatela attrice par d'uopo svolgere brevi considerazioni in ordine alla responsabilità per la prosecuzione della gestione caratteristica e dell'attività di impresa nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

Orbene, è indubbio che laddove la società abbia riportato perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del limite legale, gli amministratori, in forza di specifiche prescrizioni normative (art. 2447 c.c. ed artt. 2485 e 2486 c.c.), hanno l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la trasformazione o la ricapitalizzazione della società ovvero, in difetto, porre la stessa in liquidazione; ed invece gli amministratori, ove, mediante artifici contabili, abbiano occultato le reali perdite sociali o, comunque, abbiano proseguito l'attività caratteristica della società nonostante il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4, c.c., sono tenuti a rispondere di eventuali danni conseguenti a detta "condotta antiggiuridica".

Tuttavia, l'affermazione della responsabilità dell'amministratore per la violazione degli obblighi discendenti dall'art. 2447 c.c. e dagli artt. 2485 e 2486 c.c. presuppone che a) risulti specificamente il momento a partire dal quale non doveva più essere proseguita l'attività di impresa caratteristica della società; b) risulti che, in epoca successiva alla perdita del capitale sociale, siano state poste in essere attività estranee ad una logica meramente conservativa; c) proprio la prosecuzione della gestione caratteristica e dell'attività di impresa abbia aggravato la perdita patrimoniale a carico della società.

Pertanto, ove si invochi il titolo di responsabilità da ultimo menzionato, occorre non solo che siano specificamente allegare e dimostrate circostanze utili per gli accertamenti di cui sopra, ma anche che siano offerti elementi per la quantificazione del danno eziologicamente connesso a tale addebito.

In particolare deve escludersi che, nel caso di fallimento della società, il pregiudizio patrimoniale eziologicamente connesso alla indebita prosecuzione dell'attività d'impresa possa quantificarsi, *sic et simpliciter*, facendo riferimento

alla differenza tra passivo accertato ed attivo realizzato in sede concorsuale (o, men che mai, in importo corrispondente all'intero passivo accertato).

Invero la Suprema Corte, nel censurare finanche il ricorso al criterio del differenziale dei netti patrimoniali, ha evidenziato, tra l'altro, che *“non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività d'impresa, potendo essa in parte prodursi anche in pendenza di liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa.”* (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., 23 giugno 2008, n. 17033).

In particolare, nel corpo della motivazione della sentenza citata la Corte di Cassazione ha evidenziato quanto segue: *“Questa Corte ha affermato che per “nuove operazioni” - le quali non possono essere intraprese dagli amministratori quando si sia verificato un fatto che determina lo scioglimento della società - s'intendono tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alla liquidazione delle attività sociali, vengono costituiti dagli amministratori, con assunzione di ulteriori vincoli per l'ente, e siano preordinati al conseguimento di nuovi utili (Cass. 16.2.2007, n. 3694; Cass. 28.1.1995, n. 1035; Cass. 10.9.1995, n. 9887). Ed ancora si è detto, con maggior precisione, che l'art. 2449 c.c. esprime sul piano normativo la coerente conseguenza del fatto che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, il patrimonio sociale non può più considerarsi destinato, qual era in precedenza, alla realizzazione dello scopo sociale, onde gli amministratori non possono più utilizzarlo a tal fine, ma sono abilitati a compiere soltanto quegli atti correlati strumentalmente al diverso fine della liquidazione dei beni, restando ad essi inibito il compimento di nuovi atti d'impresa suscettibili di porre a rischio il diritto dei creditori e degli stessi soci (Cass. 12.6.1997, n. 5275). [...]*

Questa Corte ha osservato che nel caso in cui l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società trovi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti

dall'art. 2447 c.c., non è giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo accertati in sede fallimentare, non essendo configurabile l'intero passivo come frutto delle nuove operazioni intraprese dagli amministratori, ma dovendosi ascrivere lo stesso, almeno in parte, alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale (Cass. 23.7.2007, n. 16211)".

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta non può non rilevarsi come la Curatela attrice, a fondamento della domanda risarcitoria, abbia svolto deduzioni del tutto generiche, senza offrire elementi di sorta da cui inferire se Trulli Alessia abbia effettivamente disatteso gli obblighi gravanti a suo carico in forza delle previsioni degli artt. 2447, 2485 e 2486 c.c., se abbia in concreto proseguito l'attività di impresa e la gestione caratteristica – in un'ottica non meramente conservativa - pur dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della Industriale Pontina s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.), e soprattutto se ed in quale misura le asserite violazioni addebitabili a Trulli Alessia abbiano cagionato un danno alla società ed alla massa dei creditori in termini di incremento delle passività e di riduzione delle attività.

Pertanto, una specifica allegazione in tal senso si imponeva nel caso di specie ove si consideri che

- dalla documentazione versata in atti risulta che Trulli Alessia convocava, per il 29.07.2009, l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno, tra l'altro, i seguenti argomenti: "Approvazione bilancio 2008, ripianamento perdite e contestuale trasformazione della società in società a responsabilità limitata con fissazione del capitale sociale ad euro 60.000,00";
- dal verbale della cennata assemblea del 29.07.2009 risulta che, nel frangente, approvato il bilancio relativo all'esercizio 2008 - dal quale risultavano perdite per euro 5.200.177,00 - ed evidenziato che dalla situazione patrimoniale al 30.06.2009 non emergevano ulteriori perdite, si deliberava di ripianare le perdite accertate mediante utilizzo della riserva non distribuibile (euro 1.200.000,00), degli utili dell'anno 2007 portati a nuovo (euro 555.825,00), ed utilizzo del capitale sociale (pari, nel

complesso, ad euro 3.500.000,00) per la copertura delle residue perdite ammontanti ad euro 3.444.352,00;

- dal medesimo verbale risulta, poi, che contestualmente si deliberava di fissare il capitale sociale ad euro 60.000,00, con destinazione dell'eccedenza di euro 9.529,00 a riserva straordinaria, e di trasformare la società in s.r.l. con la nuova denominazione di Industriale Pontina s.r.l.,

Non va taciuto, inoltre, che la medesima Curatela ha addebitato agli amministratori l'operata dismissione, già a decorrere dal 2008, di immobili, rami d'azienda e beni strumentali della società poi fallita; e non è chi non veda come siffatta circostanza indurrebbe, piuttosto, a ritenere che, pur in difetto di formale messa in liquidazione della società, l'amministratrice convenuta abbia di fatto avviato un'attività liquidatoria (piuttosto che proseguire senza soluzione di continuità la gestione caratteristica e l'attività d'impresa).

Ad ogni buon conto, è certamente immeritevole di seguito la pretesa della Curatela di ottenere, a titolo risarcitorio, l'intero ammontare del passivo accertato in sede concorsuale.

Orbene, non si ignora l'indirizzo - in passato espresso dalla giurisprudenza, anche dell'intestato Tribunale - secondo cui nell'azione di responsabilità promossa dal Curatore nei confronti degli amministratori della società fallita era ben dato quantificare il danno risarcibile in importo corrispondente alla differenza tra passivo accertato ed attivo realizzato, quante volte fosse stato disatteso l'obbligo di regolare tenuta o, comunque, di custodia e consegna della documentazione contabile.

Deve, tuttavia, rammentarsi che l'indirizzo di cui sopra è stato sottoposto a critica dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che - con considerazioni che questo Tribunale ritiene di condividere e fare proprie - hanno evidenziato come, anche nel caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità sociale, il Curatore non possa, per ciò solo, invocare il criterio della differenza tra l'attivo ed il passivo per la determinazione del ristoro dovuto dai preposti alla gestione della società ed alle attività di controllo, sottraendosi all'onere di allegazione specifica e

di prova dei danni in concreto sofferti e dello stretto vincolo eziologico tra i pregiudizi lamentati e gli illeciti addebitati.

Segnatamente, sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza n. 9100 del 6 maggio 2015, ha osservato quanto segue: *“I doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto agli amministratori di società sono assai variegati. [...] Ne discende che anche le conseguenze dannose - per la società e per i suoi creditori - che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore.*

In tanto, allora, ha senso parlare dell'individuazione del danno, del nesso di causalità che deve sussistere tra il danno medesimo e la condotta illegittima ascritta all'amministratore, della liquidazione del quantum debeatur e degli oneri di prova che gravano in proposito sulle parti del processo, in quanto si sia prima ben chiarito quale è il comportamento che si imputa all'amministratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato.

Questa premessa - forse ovvia, ma indispensabile - pone le basi per rispondere al quesito rivolto alle sezioni unite, che concerne sì una questione di onere della prova del danno e del nesso di causalità, ma prima ancora richiede sia messo bene a fuoco il profilo dell'allegazione, che della prova costituisce l'antecedente logico.

Giova allora partire dal fondamentale insegnamento di Sez. un. n. 13533 del 2001, a mente del quale il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Ne viene confermata, per il profilo che qui interessa, la necessità che l'inadempimento del convenuto, pur non dovendo esser provato dall'attore, sia nondimeno da costui allegato.

[...] *Si rivela particolarmente calzante quanto affermato da Sez. Un. n. 577 del 2008: cioè che l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento dei danni nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno", sicchè "l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno".*

[...] *Ci si deve allora anzitutto chiedere se e quale tra gli inadempimenti ("qualificati") in cui può incorrere l'amministratore di società, e che l'attore deve aver allegato quale ragione della sua domanda risarcitoria, sia astrattamente efficiente a produrre un danno che si assuma corrispondente all'intero deficit patrimoniale accumulato dalla società fallita ed accertato nell'ambito della procedura concorsuale. E' evidente che lo potrebbero essere, in ipotesi, soltanto quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio a cagione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza (ma, se avessero soltanto aggravato il dissesto, unicamente tale aggravamento potrebbe essere ricollegato a quelle violazioni).*

Qualora, viceversa, una tale ampiezza di effetti dell'inadempimento allegato non sia neppure teoricamente concepibile, la pretesa d'individuare il danno risarcibile nella differenza tra passivo ed attivo patrimoniale, accertati in sede fallimentare, risulta fatalmente priva di ogni base logica [...].

Se dunque, per le ragioni appena esposte, non pare predicabile che, in difetto di specifiche ragioni che lo giustifichino, il deficit patrimoniale fatto registrare dalla società in fallimento venga automaticamente posto a carico dell'amministratore come conseguenza della violazione da parte sua del generale obbligo di diligenza nella gestione dell'impresa sociale, tanto meno una simile conclusione sarebbe giustificabile quando l'inadempimento addebitato al medesimo amministratore si riferisca alla violazione di doveri specifici, cui

corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare, a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati.

[...] Che la tenuta delle scritture contabili sia uno dei doveri gravanti sugli amministratori di società è fuori discussione, ed è quindi ugualmente indiscutibile che il mancato rinvenimento di tali scritture da parte del curatore del fallimento giustifichi l'allegazione dell'inadempimento di quel dovere da parte dell'amministratore convenuto nell'azione di responsabilità. Ma, in coerenza con i principi generali sopra richiamati, occorre domandarsi se e quale pregiudizio sia potenzialmente ricollegabile a tale specifica violazione, in termini di danno emergente o di lucro cessante a carico del patrimonio sociale.

La circostanza che il mancato rinvenimento delle scritture contabili (ma lo stesso potrebbe dirsi per la loro irregolare tenuta) non consenta al curatore del fallimento di ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto all'insolvenza dell'impresa può esser forse addotta, essa stessa, come una causa di danno, almeno nella misura in cui ciò comporti un maggiore onere nell'espletamento dei compiti del curatore ed, eventualmente, un aggravio dei costi della procedura destinato ad incidere negativamente sull'attivo disponibile. Nè può in assoluto escludersi l'eventualità di altri effetti dannosi ricollegabili alla mancanza di dette scritture; ma neppure in questo caso appare logicamente plausibile il farne discendere la conseguenza dell'insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente. La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità.

Può dunque condividersi l'affermazione di Cass. 5876/2011 e 7606/2011, secondo cui l'omessa tenuta della contabilità integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, ed è vero che tale violazione risulta di per sè (almeno potenzialmente) idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. Non può tuttavia farsene in alcun modo derivare la conseguenza che quel pregiudizio si identifichi nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare.



[...] il principio della prossimità o disponibilità della prova non sembra invocabile nella fattispecie in esame. La sua applicazione, infatti, postula pur sempre che, come già prima ampiamente sottolineato, l'attore abbia allegato un inadempimento del convenuto almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui pretende il risarcimento. Solo a tale condizione si potrà ipotizzare il suo esonero dalla dimostrazione del nesso di causalità che (soprattutto in senso giuridico) deve esistere tra l'inadempimento ed il danno, se la prova dipenda da fatti o circostanze di cui egli non è in grado di disporre e che sono invece nella disponibilità del convenuto. Ma la mancanza o l'irregolarità della contabilità sociale - anche questo già lo si è detto - non sono legate da alcun potenziale nesso eziologico con il danno costituito dal deficit patrimoniale accertato in sede fallimentare.

Postulare che l'amministratore debba rispondere dello sbilancio patrimoniale della società sol perchè non ha correttamente adempiuto l'obbligo di conservazione delle scritture contabili ed ha reso perciò più arduo il compito ricostruttivo del curatore fallimentare equivale, in tale situazione, ad attribuire al risarcimento del danno così identificato una funzione palesemente sanzionatoria [...] ma non lo si può ammettere al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall'art. 25 Cost, comma 2, nonchè dall'art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, quindi, enunciato i seguenti principi di diritto: "Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.

Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sè sola non giustifica che il

danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perchè si proceda ad una liquidazione siffatta, purchè siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purchè il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto".

In definitiva, dunque, nel caso di specie vanno integralmente rigettate anche le domande risarcitorie formulate dalla Curatela nei confronti di Trulli Alessia.

5. Domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, proposta da Iannotta Luciano.

Ritiene, poi, il Tribunale che vada rigettata la domanda formulata da Iannotta Luciano, volta ad ottenere la condanna della Curatela attrice al risarcimento dei danni per lite temeraria.

In proposito, par d'uopo rammentare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, I co., c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta non può non rilevarsi che Iannotta Luciano, pur gravata dall'onere di specifica allegazione e prova, non ha offerto elementi da cui inferire che, per effetto dell'iniziativa e della condotta processuale della parte avversa, abbia sofferto un qualche pregiudizio risarcibile; pregiudizio che, come noto, non può che essere diverso ed ulteriore rispetto all'onere economico sopportato per la difesa tecnica, atteso che quest'ultimo è

coperto, invece, dalle previsioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. e dalla rifusione delle spese di lite contemplata a carico della parte soccombente.

Ritiene, inoltre, il Tribunale di non ravvisare neppure i presupposti per l'attivazione dei poteri ufficiosi di cui all'art. 96, III co., c.p.c. attese le complessive ragioni alla base della presente decisione e la peculiarità delle vicende dedotte in lite.

Spese processuali

Alla soccombenza consegue la condanna della Curatela del Fallimento della Pontina Industriale s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) alla rifusione, in favore tanto dei convenuti che delle Compagnie di assicurazione chiamate in causa, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività espletate.

In particolare, la Curatela attrice va condannata alla rifusione anche in favore delle Compagnie di assicurazione posto che la chiamata in causa delle Stesse si è resa necessaria in conseguenza della iniziativa giudiziaria assunta dall'odierna attrice nei confronti dei componenti del collegio sindacale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 67610/2015 R.G., così provvede:

- Dichiarare estinte per prescrizione le pretese risarcitorie azionate dalla Curatela del Fallimento della Pontina Industriale s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) nei confronti di Fabrizi Sante, Micozzi Fabrizio e Baldelli Antonio.
- Dichiarare assorbite, nella pronuncia di cui sopra, le domande di garanzia proposte da Fabrizi Sante nei confronti della UnipolSai S.p.A., da Micozzi Fabrizio nei confronti della Groupama Assicurazioni S.p.A. e da Baldelli

Antonio nei confronti della Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.).

- Rigetta le domande proposte dalla Curatela del Fallimento della Pontina Industriale s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) nei confronti di Iannotta Luciano e Trulli Alessia.
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, proposta da Iannotta Luciano.
- Condanna la Curatela del Fallimento della Pontina Industriale s.r.l. (già Antares Industriale Group S.p.A.) alla rifusione, in favore dei convenuti Iannotta Luciano, Trulli Alessia, Fabrizi Sante, Micozzi Fabrizio e Baldelli Antonio, nonché delle chiamate in causa UnipolSai S.p.A., Groupama Assicurazioni S.p.A. ed Assima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.), delle spese del presente giudizio che liquida – per ciascuna delle suddette parti - in euro 38.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2018.


Il Giudice estensore

Clelia Buonocore



Il Presidente

Giuseppe Di Salvo



TRIBUNALE FALLIMENTARE DI LATINA CONDANNATO A PAGARE IN FAVORE IANNOTTA LUCIANO E CONVENUTI € 443.572,48 DI SPESE LEGALI

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 22 NOV 2018
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Cuttillo





TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Sezione penale

Il Tribunale di Latina, I Collegio Penale, composto dai magistrati:

dott. Gian Luca SOANA Presidente, estensore
 dott. Fabio VELARDI Giudice
 dott.ssa Francesca COCULO Giudice

alla pubblica udienza del **26 ottobre del 2022** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- 1. TRULLI Alessia** nata a Terracina il 16.12.1972 residente a Sonnino Contrada Vallerotta n. 13

LIBERA ASSENTE

Difeso di fiducia dagli Avvocati Renato Archidiacono e Silvia Siciliano del Foro di Latina (nomina del 19.3.2013)

- 2. IANOTTA Luciano** nato a Terracina il 18.8.1971 residente a Sonnino in c/da Madonnelle n. 12/a

LIBERO NON COMPARSO
 PRESENTE IN PRECEDENTE UDIENZA

Difeso di fiducia dall'Avvocato Renato Archidiacono del Foro di Latina (nomina confermata all'udienza del 22.2.2019)

IMPUTATI

(come da foglio che segue)

Conclusioni:

- Pubblico Ministero, dott. Giancristofaro: n.d.p. per prescrizione per il capo b); condanna per il capo a) a tre anni di reclusione per il capo b).
- Difesa degli imputati, Avvocato Siciliano, per entrambi, in sostituzione per Iannotta dell'Avvocato Archidiacono: assoluzione per il capo a); si associa al PM per il capo a)

N. 1737/2015 RG Trib.

Nr. 9853/2012 RG NR

N. 6497/2012 RG GIP

N. 2840/2022 Sentenza

R. Es.

Proc. Rep.

Camp. penale N.

Redatta scheda il

SENTENZA

Depositata in data 21.11.2022

V^o pg 21.11.2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
 SEZIONE PENALE

Comunicata al PG

data di irrevocabilità

INDAGATI

dagli artt. 110 c.p., 216, 1° comma, n. 1 e 223 del R. D. n. 267/1942, perché, in concorso tra loro e più specificamente TRULLI Alessia nella qualità di amministratore, IANNOTTI Luciano nella qualità di amministratore di fatto della Industriale Pontina srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Latina in data 10.06.2010, occultavano e, comunque, distraevano i beni di tale società e in particolare numerosi veicoli detenuti in forza di contratti di leasing, tra cui trattore stradale, un escavatore cingolato, quattro semirimorchi, un rullo, un impianto frantumazione e tre carri ponte e un Iveco Trakker concessi in leasing, nonché due semirimorchi, quattro autocarri e un Iveco Magirus di proprietà.
In Latina, sentenza di fallimento del 10.06.2010

b) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 646 e 61 n. 11 c.p., perché, in concorso tra loro e più specificamente TRULLI Alessia nella qualità di amministratore, IANNOTTI Luciano nella qualità di amministratore di fatto della Industriale Pontina srl, abusando della detenzione di veicoli in virtù di quattro contratti di leasing stipulati con la Unicredit Leasing spa, si appropriavano di un trattore stradale, un escavatore cingolato e due semirimorchi concessi loro in leasing dalla predetta Unicredit Leasing spa.
In Latina, acc. II 05.10.2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto di rinvio a giudizio del 8.7.2015 si è proceduto nei confronti degli odierni imputati per vederli rispondere dei delitti loro ascritti in epigrafe.

All'udienza del:

- 15.6.2015 e del 16.11.2016 si è proceduto a rinvio per omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio alla Trulli;

- 12.7.2017, dichiarata l'assenza degli imputati e costituitasi parte civile la curatela del fallimento, è stato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste;

- 16.5.2018 sono stati sentiti i testi del PM Raffaella Longobardi (curatrice del fallimento), Enzo Gambararo (consulente del PM) e Saronno Giovanni della Guardia di Finanza;

- 22.2.2019, presente Iannotta, è stato sentito il teste del PM Gabriele Farinelli Pravettoni;

- 11.12.2019 è stata rinviata per impedimento dello Iannotta, con sospensione dei termini di prescrizione per 60 giorni;

- 10.6.2020 è stata rinviata di ufficio in attuazione delle norme e del decreto del Presidente del Tribunale in materia di emergenza epidemiologica;

- 25.10.2020 è stata rinviata per assenza dei testi della difesa citati, con successiva sanzione irrogata da parte del Collegio;

- 27.10.2021 si è proceduto ad esame imputato Iannotta, con rinvio per citazione del teste della difesa;

- 26.1.2022 si è disposto l'accompagnamento coattivo del teste della difesa nuovamente citato e non comparso;

- 22.6.2022 è stata sentito il teste della difesa (Valentino Marcheggiani) per, poi, rinviarsi per la discussione.

All'odierna udienza del 26 ottobre del 2022, in assenza di ulteriori richieste, sono state confermate le ordinanze già emesse, dichiarata chiusa l'istruttoria, dati per letti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento per, poi, le parti rassegnare le proprie conclusioni come sopra riferite; la parte civile non ha concluso in quanto assente da diverse udienze.

All'esito della Camera di Consiglio, il Collegio ha dato lettura del dispositivo che segue con motivazione riservata nel termine di 60 giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che sulla base delle emergenze probatorie acquisite deve emettersi nei confronti dei due imputati una sentenza di assoluzione per tutti i delitti ascritti in quanto è insufficiente e contraddittoria la prova che Iannotta li abbia commessi e per la Trulli che i fatti costituiscano reato.

1. Dalle dichiarazioni rese dalla curatrice Maria Raffaella Lombardi, dalla relazione dalla stessa redatta ex art. 33 L.F. e dalla sentenza di fallimento emerge che la società INDUSTRIALE PONTINIA S.R.L.:

- aveva quale oggetto sociale la commercializzazione all'ingrosso di prodotti inerti (misto cava-breccia-pozzolana) e di altri materiali da costruzione, oltre a quella di trasporto per conto terzi;

- ha avuto quali soci Pennacchia Luciano e la Merchant Company s.a.s. di Trulli Alessia & C.;
- ha avuto dalla costituzione e fino al fallimento quale amministratrice unica Alessia Trulli;
- con sentenza n. 41 del 10.6.2010 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina, con nomina della dott.ssa Lombardi quale curatrice fallimentare (in atti).

In questo contesto e per quel che qui interessa la curatrice - che poi è stata sostituita da gennaio del 2018 dal dott. Roccato - ha riferito che, all'inizio della sua attività ed anche a seguito delle insinuazioni nel fallimento, verificava che vi erano una serie di mezzi che la società aveva acquisito a seguito della conclusione di contratti di leasing e che non erano stati consegnati alla curatela e/o restituiti alla società di leasing che li aveva forniti. In particolare, si trattava di quelli indicati al capo A) di imputazione, oltre ad altri che, poi, erano stati, successivamente, recuperati; beni di cui la società di leasing, una volta intervenuto il fallimento, aveva chiesto la restituzione alla Trulli (cfr. anche deposizione, quale rappresentante della Unicredit Leasing, di Gabriele Pravettoni Farinelli).

Chieste spiegazioni alla Trulli in ordine a questi beni, quest'ultima riferiva alla curatrice che si trattava di mezzi che si trovavano in Romania dove la società aveva uno stabilimento per la produzione degli inerti. Subito dopo, la Trulli, senza alcuna autorizzazione da parte della curatela, fece rientrare alcuni di questi mezzi che vennero restituiti, non venendo invece recuperati un escavatore Hitachi modello ZX4012, un semirimorchio Pellicano targato AC60225 ed due trattori stradali targati CK392CC e CK292CC.

Per quanto riguarda la figura di Luciano Iannotta la curatrice ha riferito che lo stesso nella società fallita svolgeva, formalmente, le mansioni di responsabile tecnico e che il medesimo ha, sempre, accompagnato la Trulli alle convocazioni presso di lei e che, in quelle occasioni, spesso era lui a fornire le informazioni da lei richieste anche con riferimento all'inventario da effettuare: elementi che l'hanno indotta a valutarlo quale amministratore di fatto della società.

Luciano Iannotta, sentito durante il dibattimento, ha negato la sua funzione di amministratore di fatto della società, evidenziando come sia stata rigettata una azione di responsabilità nei suoi confronti attivata presso il Tribunale di Roma; lo stesso ha aggiunto che la società, di cui era responsabile tecnico, aveva uno stabilimento in Romania - ove la società provvedeva ad estrarre il materiale inerte - e che al momento dell'inventario lui e la Trulli fecero presente alla curatrice che loro avrebbero provveduto a far rientrare i beni dalla Romania ma che quest'ultima gli intimò di non toccare nulla non essendo a ciò stati autorizzati.

In ultimo è stato sentito Valentino Marcheggiani il quale ha riferito: di essere stato dipendente della società fallita quale autista; che i mezzi di cui si tratta sono stati, a suo tempo, da lui trasportati in Romania dove c'era una cava estrattiva della società; che lui dopo il fallimento era andato, su

disposizione di qualcuno della società, a ritirare i mezzi, ma che, poi, ivi giunto, gli era stato detto di non riportarli in Italia in quanto la curatrice aveva detto che era sua competenza dare un tale ordine; che lui aveva fatto, circa quattro anni fa, le foto depositate dalla difesa dei mezzi che si trovavano ancora in Romania.

In atti è stata depositata la sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, n. 22599 del 6.11.2018, ove, nel rigettarsi l'azione di responsabilità intrapresa dalla curatela nei confronti della Trulli e dello Iannotta, si è indicata anche l'assenza di prova in ordine allo svolgimento da parte dello Iannotta delle funzioni di amministratore di fatto.

2. Tanto premesso, il Collegio osserva, innanzitutto, che il delitto contestato al capo B) deve valutarsi come assorbito in quello di cui al capo A), tenuto conto che:

- *il reato di bancarotta fraudolenta integra una figura di reato complesso ex art. 84 cod. pen. rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicché gli stessi fatti, già contestati ex art. 646 cod. pen., possono essere ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2295 del 3.7.2015/20.1.2016);*

- nel caso in esame, peraltro, la mancata restituzione dei beni è avvenuta dopo la sentenza dichiarativa del fallimento quando la società di leasing, proprio a seguito di detta sentenza, ha valutato come risolti i contratti di leasing, chiedendo alla Trulli la restituzione dei mezzi (cfr. anche deposizione, quale rappresentante della Unicredit Leasing, di Gabriele Pravettoni Farinelli).

3. Per quanto riguarda Iannotta Luciano il Collegio ritiene che non vi è prova sufficiente che questi svolgesse le mansioni di amministratore di fatto della società poi fallita.

Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento consolidato, indica che la qualifica di amministratore di fatto richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4865 del 25/11/2021 Ud. - dep. 10/02/2022).

Nel caso in esame, come già osservato dal Tribunale di Roma, sezione specializzata delle imprese - che ha, di fatto, valutato lo stesso materiale probatorio (tra l'altro le relazioni della curatela e la consulenza del PM) presente in questo processo - dall'istruttoria non è emerso, con la certezza richiesta per una condanna, che lo Iannotta abbia svolto, durante l'attività dell'impresa, quelle mansioni direttive, sopra richiamate, necessarie per la presenza di un amministratore di fatto.

Al riguardo, infatti, non può valutarsi come sufficiente e decisivo quanto riferito dalla curatrice allorché ha evidenziato che Iannotta ha accompagnato la Trulli ad ogni incontro con lei, dando un contributo fondamentale alla redazione dell'inventario; infatti, trattasi di attività che

appare compatibile con il ruolo di responsabile tecnico che questi svolgeva in detta società e, comunque, non indice dello svolgimento di funzioni direttive per come delineate dalla giurisprudenza. In vero, per accertare lo svolgimento di fatto delle funzioni di amministratore sarebbe stato necessario un approfondimento investigativo diretto a verificare - ad esempio sentendo chi lavorava all'interno dell'azienda e/o chi con essa aveva rapporti sia quale fornitore che quale cliente - se effettivamente il reale gestore della società fosse stato lo Iannotta e non la Trulli; accertamenti non emersi in dibattimento.

Pertanto, nei confronti di Iannotta deve emettersi una sentenza di assoluzione essendo insufficiente la prova che abbia commesso il fatto.

4. Per quanto riguarda la Trulli il Collegio ritiene che non sia sufficiente la prova della sua volontà di sottrarre quei beni alla curatela.

In vero, la Trulli ha, subito, indicato alla curatrice la presenza di quei beni in Romania e la sua disponibilità a farli rientrare in Italia, tanto che, poi, uno di questi è stato riportato nel nostro Paese e restituito.

In tale ambito, durante il dibattimento è emerso che gli altri beni non sono stati riportati in Italia in quanto la curatrice ha fatto presente alla Trulli che non era nei poteri di quest'ultima effettuare un tale recupero; il tutto come risulta non solo da quanto riferito dall'imputato Iannotta e dal teste Marcheggiani ma anche da quanto dichiarato dalla curatrice allorché ha evidenziato di aver rimarcato alla Trulli che non era nei poteri della Trulli di far rientrare i mezzi, essendo questi oramai, formalmente, della curatela; affermazione che ha indotto la Trulli a bloccare il Marcheggiani che si era recato in Romania per riportare i mezzi.

Né da alcun atto emerge che la curatrice - dopo aver affermato che il rientro doveva avvenire su sua disposizione - si sia attivata per far giungere i mezzi in Italia, come avrebbe potuto fare ordinando, formalmente ed in modo specifico, alla Trulli, di procedere a questo rientro.

Sulla base di questi elementi non vi è la dimostrazione che la mancata restituzione dei beni indicati alla curatela sia frutto della volontà della Trulli di sottrarli ai creditori sociali.

La motivazione è stata redatta, ex art. 544 c.p.p. nel termine indicato nel dispositivo tenuto conto della complessità degli atti da esaminare e della contestuale presenza di altri provvedimenti da motivare.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p.

Assorbito il delitto di cui al capo b) in quello di cui al capo a) Assolve IANNOTTA Luciano dalle imputazioni lui ascritte per non aver commesso il fatto e TRULLI Alessia dalle imputazioni lei ascritte perché il fatto non costituisce reato.

Indica in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Latina, 26 ottobre del 2022

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Gian Luca SOANA